

TESTI DI INTERESSE AGRICOLO APPROVATI

dalla plenaria
del Parlamento europeo

nella seduta del 12-15 marzo 2012

EDIZIONE PROVVISORIA

INDICE

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P7_TA-PROV(2012)0074

Fondo europeo per la pesca *I**

(A7-0447/2011 - Relatore: João Ferreira)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD)) 1

P7_TA-PROV(2012)0075

Contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità *I**

(A7-0025/2012 - Relatore: Godelieve Quisthoudt-Rowohl)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD)) 10

P7_TA-PROV(2012)0077

Orientamenti generali per il bilancio 2013, sezione III - Commissione

(A7-0040/2012 - Relatore: Giovanni La Via)

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2013, sezione III – Commissione (2012/2000(BUD))..... 15

P7_TA-PROV(2012)0080

Lavoro minorile nel settore del cacao

(B7-0126/2012)

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sul lavoro minorile nel settore del cacao (2011/2957(RSP)) 22

P7_TA-PROV(2012)0081

Accordo internazionale sul cacao del 2010 ***

(A7-0024/2012 - Relatore: Vital Moreira)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (09771/2011 – C7-0206/2011 – 2010/0343(NLE)) 26

P7_TA-PROV(2012)0086

Economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050

(A7-0033/2012 - Relatore: Chris Davies)

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 (2011/2095(INI))..... 27

P7_TA-PROV(2012)0096

Introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione

(P7_DCL(2011)0049)

Dichiarazione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sull'introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione..... 46

Fondo europeo per la pesca *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0484),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0219/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 ottobre 2011¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 febbraio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0447/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 24 del 28.1.2012, pag. 84.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi finanziaria mondiale e la recessione economica senza precedenti hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria e hanno provocato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie ed economiche di molti Stati membri. In particolare, taluni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà, soprattutto a causa di problemi relativi alla crescita economica e alla stabilità finanziaria e a un un deterioramento del disavanzo e del debito, anche a causa della congiuntura economica e finanziaria internazionale.
- (2) Anche se sono già state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l'impatto della crisi finanziaria incide fortemente sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento e occorre adottare misure supplementari per attenuarla, massimizzando e ottimizzando l'uso dei finanziamenti del Fondo europeo per la pesca.
- (3) A norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la possibilità di concedere un'assistenza finanziaria dell'Unione ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o rischi di trovarsi in gravi difficoltà derivanti da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il regolamento (UE)

¹ GU C 24 del 28.1.2012, pag. 84.

² Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012.

n. 407/2010 del Consiglio¹ ha istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, al fine di preservare la stabilità finanziaria dell'Unione.

- (4) Irlanda e Portogallo, rispettivamente, hanno ottenuto l'assistenza finanziaria dell'Unione di cui sopra, mediante le decisioni di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE² e 2011/344/UE³.
- (5) La Grecia si trovava già in gravi difficoltà in merito alla propria stabilità finanziaria prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010. Non è stato pertanto possibile fornire l'assistenza finanziaria alla Grecia sulla base di tale regolamento.
- (6) L'accordo tra creditori e l'accordo sul programma di prestiti per la Grecia firmati l'8 maggio 2010 sono entrati in vigore l'11 maggio 2010. L'accordo tra creditori deve rimanere pienamente valido ed efficace per un periodo di programmazione di tre anni, fino a quando vi siano importi residui ai sensi dell'accordo sul programma di prestiti.
- (7) Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri⁴, prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l'euro, il Consiglio debba concedergli un concorso reciproco.
- (8) Ungheria, Lettonia e Romania hanno ottenuto detta assistenza finanziaria dell'Unione rispettivamente mediante le decisioni 2009/102/CE, 2009/290/CE⁵ e 2009/459/CE⁶ del Consiglio.
- (9) Il periodo *durante il quale l'Irlanda, l'Ungheria, la Lettonia, il Portogallo e la Romania possono beneficiare di tale assistenza finanziaria* è stabilito nelle pertinenti decisioni del Consiglio. *Il periodo durante il quale l'Ungheria poteva beneficiare di tale assistenza finanziaria è scaduto* il 4 novembre 2010.
- (10) *Il periodo durante il quale la Grecia può beneficiare dell'assistenza finanziaria ai sensi dell'accordo tra i creditori e dell'accordo sul programma di prestiti è diverso per ogni Stato membro partecipante a tali strumenti.*
- (11) *A seguito della decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 i ministri delle finanze dei diciassette Stati membri della zona euro hanno firmato, l'11 luglio 2011, il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità. A seguito delle decisioni adottate dai capi di Stato e di governo degli Stati membri della zona euro, il 21 luglio ed il 9 dicembre 2011 il trattato è stato modificato al fine di migliorare l'efficacia del meccanismo ed è stato firmato il 2 febbraio 2012. In base a tale trattato il meccanismo europeo di stabilità assumerà, entro il 2013, i compiti attualmente svolti dal fondo europeo di stabilità finanziaria e dal meccanismo europeo di stabilizzazione*

¹ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

² GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

³ GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

⁴ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

⁵ GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39.

⁶ GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

finanziaria. È pertanto opportuno che il presente regolamento tenga già conto del di tale futuro meccanismo.

- (12) *Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente l'intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie fra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell'Unione e ha appoggiato gli sforzi compiuti per incrementare la capacità della Grecia di assorbire i fondi dell'Unione per stimolare la crescita e l'occupazione grazie a un riorientamento verso il miglioramento della competitività e la creazione di posti di lavoro. Il Consiglio europeo ha altresì accolto con favore e ha appoggiato l'elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia. Il presente regolamento contribuisce a questi sforzi volti a rafforzare tali sinergie.*
- (13) *Al fine di agevolare la gestione dei finanziamenti dell'Unione, di contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni interessati e di incrementare l'impatto dei finanziamenti sull'economia, è necessario consentire, in casi giustificati, in via temporanea e fatto salvo il periodo di programmazione 2014-2020, l'incremento dei pagamenti intermedi provenienti dal fondo europeo per la pesca (FEP), in ragione di un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà in termini di stabilità finanziaria e che hanno chiesto di beneficiare di tale misura, che comporta una corrispondente riduzione a livello di controparte nazionale. Dato il carattere temporaneo di tale aumento e al fine di mantenere i tassi di co-finanziamento originari come punto di riferimento per il calcolo degli importi aumentati in via temporanea, i cambiamenti derivanti dall'applicazione del meccanismo non dovrebbero riflettersi nel piano finanziario incluso nei programmi operativi. Dovrebbe, tuttavia, essere possibile aggiornare i programmi operativi per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione e per allineare i loro traguardi e obiettivi alla diminuzione del totale dei finanziamenti disponibili.*
- (14) *Uno Stato membro che richiede alla Commissione di beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento dovrebbe fornire tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di appurare, in base ai dati sulla situazione macroeconomica e fiscale dello Stato membro, che non sono disponibili risorse per la controparte nazionale. Dovrebbe altresì dimostrare che un aumento dei pagamenti derivante dalla concessione della deroga è necessario per garantire il proseguimento dell'attuazione dei programmi operativi e che i problemi di capacità di assorbimento persistono anche ricorrendo ai massimali applicabili ai tassi di co-finanziamento di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio¹.*
- (15) *È opportuno che lo Stato membro che presenti una richiesta alla Commissione di beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento fornisca anche il riferimento alla pertinente decisione del Consiglio o ad altro strumento giuridico a norma del quale è ammissibile a beneficiare della deroga. È necessario che la Commissione disponga di un periodo adeguato, a partire dalla presentazione della richiesta dello Stato membro, per verificare la correttezza delle informazioni*

¹ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

presentate e sollevare eventuali obiezioni. Al fine di rendere la deroga efficace e operativa, è inoltre opportuno prevedere che, in assenza di obiezioni da parte della Commissione, tale richiesta si presuma fondata. Se obietta alla richiesta dello Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare, mediante atti di esecuzione, una decisione a tal fine motivata.

- (16) È opportuno procedere, di conseguenza, ad una revisione delle norme di calcolo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo finale per i programmi operativi durante il periodo in cui gli Stati membri beneficiano di un'assistenza finanziaria dell'Unione per far fronte a gravi difficoltà nella salvaguardia della loro stabilità finanziaria.
- (17) *È necessario assicurare un'adeguata rendicontazione sull'utilizzo degli importi aumentati messi a disposizione degli Stati membri che beneficiano di un aumento temporaneo dei pagamenti intermedi ai sensi del presente regolamento.*
- (18) Al termine del periodo durante il quale è stata concessa l'assistenza finanziaria *potrebbe essere necessario* per le valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, verificare, tra l'altro, se la riduzione del cofinanziamento nazionale non comporti uno scostamento significativo rispetto agli obiettivi inizialmente stabiliti. Tali valutazioni potrebbero condurre ad una revisione del programma operativo.



- (19) Dato che la crisi che interessa i mercati finanziari mondiali e la recessione economica senza precedenti hanno seriamente danneggiato la stabilità economica di molti Stati membri, è necessario reagire rapidamente in modo da limitare le conseguenze sull'economia nel suo complesso; per tale ragione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile. *Tenuto conto della situazione eccezionale in cui si trovano gli Stati membri interessati, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, ovvero dalla data di decorrenza della messa a disposizione dell'assistenza finanziaria, a seconda dello status dello Stato membro richiedente*, per i periodi in cui gli Stati membri hanno ricevuto assistenza finanziaria dall'Unione o da altri Stati membri della zona euro per poter affrontare gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria.
- (20) *Qualora sia previsto un aumento temporaneo dei pagamenti intermedi, detto aumento temporaneo dovrebbe essere considerato anche nel contesto delle restrizioni di bilancio cui sono confrontati tutti gli Stati membri, e tali restrizioni di bilancio dovrebbero adeguatamente riflettersi nel bilancio generale dell'Unione europea. Inoltre, dato che l'obiettivo principale del meccanismo è far fronte alle specifiche difficoltà attuali, la sua applicazione dovrebbe essere limitata nel tempo. Il meccanismo dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2010 e avere una durata limitata fino al 31 dicembre 2013.*
- (21) *È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1198/2006,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1198/2006 è così modificato:

1) gli articoli 76 e 77 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 76

Norme per il calcolo dei pagamenti intermedi

1. I pagamenti intermedi sono calcolati applicando – al contributo pubblico esposto nella dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza – il tasso di co-finanziamento fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo.

2. In deroga al paragrafo 1 e in risposta a una richiesta specifica e debitamente fondata dello Stato membro, un pagamento intermedio corrisponde all'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione pagato o da pagare ai beneficiari rispetto all'asse prioritario e all'obiettivo. Questo importo deve essere specificato dallo Stato membro nella dichiarazione di spesa.

3. In deroga all'articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi sono aumentati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di co-finanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino ad un massimo del 100%, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata, presentata nel periodo in cui uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) l'assistenza finanziaria è messa a sua disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria* oppure è messa a disposizione da altri Stati membri della zona euro prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso;
- b) l'assistenza finanziaria a medio termine è messa a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri**;
- c) l'assistenza finanziaria è messa a disposizione ai sensi del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, firmato il 2 febbraio 2012.

4. Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi dopo che lo Stato membro cessa di beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione di cui al paragrafo 3, la Commissione non prende in considerazione gli importi aumentati pagati ai sensi del paragrafo in questione.

Tuttavia, tali importi sono presi in considerazione ai fini dell'articolo 79, paragrafo 1.

5. I pagamenti intermedi aumentati derivanti dall'applicazione del paragrafo 3 sono messi a disposizione delle autorità di gestione il prima possibile e sono utilizzati unicamente per effettuare pagamenti connessi all'attuazione del programma operativo.

6. Nel contesto della relazione annuale di cui all'articolo 67, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione le opportune informazioni sull'utilizzo della deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, indicando come gli importi aumentati dell'assistenza abbiano contribuito a promuovere competitività, crescita e occupazione nello Stato membro interessato. La Commissione tiene conto di tali informazioni nell'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 68, paragrafo 1.

Articolo 77

Norme per il calcolo dei pagamenti del saldo

1. I pagamenti del saldo sono limitati all'importo minore tra i due seguenti:
 - a) l'importo calcolato applicando al contributo pubblico esposto nella dichiarazione finale di spesa certificata dall'autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza, il tasso di co-finanziamento fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo;
 - b) l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione pagato o da pagare ai beneficiari rispetto a ciascun asse prioritario e a ciascun obiettivo. Tale importo deve essere specificato dallo Stato membro nella dichiarazione finale di spesa certificata dall'autorità di certificazione rispetto a ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo.
2. In deroga all'articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti del saldo finale *sono* aumentati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di co-finanziamento applicabile a ciascun asse prioritario **fino a un massimo del 100%**, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile dichiarata in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata nel periodo in cui uno Stato membro soddisfa una delle **■** condizioni **stabilite all'articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c)**.

■

3. Ai fini del calcolo del pagamento del saldo finale, dopo che lo Stato membro cessa di beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione di cui all'articolo 76, paragrafo 3, la Commissione non prende in considerazione gli importi aumentati pagati ai sensi del paragrafo in questione.

* GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.
** GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.»;

2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 77 bis

Massimale applicabile al contributo dell'Unione mediante pagamenti intermedi e pagamenti del saldo finale

1. In deroga all'articolo 76, paragrafo 3, e all'articolo 77, paragrafo 2, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non è tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione del FEP per ciascun asse prioritario e obiettivo fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

2. *La deroga di cui all'articolo 76, paragrafo 3, e all'articolo 77, paragrafo 2, è concessa dalla Commissione su richiesta scritta di uno Stato membro che soddisfi una delle condizioni stabilite all'articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c). Tale richiesta è presentata entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento o entro due mesi a decorrere dalla data in cui uno Stato membro soddisfa una delle condizioni stabilite all'articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c).*

3. *Nella richiesta presentata alla Commissione lo Stato membro motiva la necessità della deroga di cui all'articolo 76, paragrafo 3, e all'articolo 77, paragrafo 2, fornendo le informazioni necessarie per accertare:*

- a) *attraverso dati sulla sua situazione macroeconomica e fiscale, che non sono disponibili risorse per la controparte nazionale;*
- b) *che l'aumento dei pagamenti di cui all'articolo 76, paragrafo 3, e all'articolo 77, paragrafo 2, è necessario per salvaguardare il proseguimento dell'attuazione di programmi operativi;*
- c) *che i problemi persistono anche ricorrendo ai massimali applicabili ai tassi di co-finanziamento di cui all'articolo 53, paragrafo 3;*
- d) *che lo Stato membro in questione soddisfa una delle condizioni stabilite all'articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c), giustificata mediante riferimento a una decisione del Consiglio o ad altro strumento giuridico, indicando altresì la data effettiva a partire dalla quale l'assistenza finanziaria è stata messa a sua disposizione.*

La Commissione verifica se le informazioni presentate giustificano la concessione di una deroga. La Commissione solleva eventuali obiezioni in relazione a tali informazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se decide di obiettare alla richiesta dello Stato membro, essa adotta a tal fine, mediante atti di esecuzione, una decisione motivata.

Se la Commissione non solleva obiezioni alla richiesta dello Stato membro, tale richiesta è considerata giustificata.

4. *La richiesta dello Stato membro precisa anche il previsto utilizzo della deroga di cui all'articolo 76, paragrafo 3, e all'articolo 77, paragrafo 2, e fornisce informazioni sulle misure complementari previste per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione, ivi compresa, se del caso, una modifica dei programmi operativi.*

5. *La deroga di cui all'articolo 76, paragrafo 3, e all'articolo 77, paragrafo 2, non si applica alle dichiarazioni di spesa presentate dopo il 31 dicembre 2013.».*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, esso si applica retroattivamente ai seguenti Stati membri:

- a) *nel caso di Irlanda, Grecia e Portogallo, a decorrere dalla data in cui l'assistenza finanziaria è stata messa a disposizione di tali Stati membri ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 3;*
- b) *nel caso di Ungheria, Lettonia e Romania, a decorrere dal 1° gennaio 2010.*

■

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0384),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0170/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 febbraio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0025/2012),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) Un protocollo d'intesa tra gli Stati Uniti d'America e la Commissione europea, concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea, è stato approvato dal Consiglio con lettera del 12 maggio 2009 e firmato a Ginevra il 13 maggio 2009 (protocollo d'intesa con gli Stati Uniti). Obiettivo del protocollo d'intesa con gli Stati Uniti è dirimere la controversia di lunga data nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America riguardo agli ormoni nelle carni bovine, *Comunità europee – Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)* (DS 26).
- (2) Il governo del Canada e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo, come documentato nel protocollo d'intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dal Canada a determinati prodotti dell'Unione europea, firmato a Ginevra il 17 marzo 2011 (protocollo d'intesa con il Canada). Il protocollo d'intesa con il Canada definisce una tabella di marcia relativa alle misure che si intendono adottare riguardo alle importazioni nell'Unione europea di carni bovine di alta qualità e al livello dei dazi maggiorati imposti dal Canada a taluni prodotti dell'Unione in relazione alla controversia nell'ambito dell'OCM *Comunità europee – Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)* (DS 48).
- (3) Il protocollo di intesa con gli Stati Uniti e il protocollo di intesa con il Canada prevedono meccanismi in tre fasi che abrogano gradualmente le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dal Canada sui taluni prodotti dell'Unione ai sensi dell'autorizzazione dell'OMC del 1999. A tale proposito, l'Unione dovrebbe aumentare progressivamente il contingente tariffario autonomo per le carni bovine che non sono trattate con ormoni di crescita e che rispettano pienamente le altre prescrizioni dell'Unione in materia di importazione.

¹ Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012.

- (4) A seguito della firma del protocollo d'intesa con gli Stati Uniti, un contingente tariffario comunitario annuo per l'importazione di 20 000 tonnellate (fase 1), espresse in peso del prodotto, è stato aperto per le carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, rientranti nei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, mediante il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio¹.
- (5) Il calendario definito nel protocollo d'intesa con gli Stati Uniti prevede un aumento di 25 000 tonnellate del quantitativo annuo di detto contingente tariffario di importazioni, una volta che entrambe le parti abbiano avviato la fase 2 del protocollo d'intesa con gli Stati Uniti, il che comporta che gli Stati Uniti revochino le rimanenti sanzioni applicate dagli stessi.
- (6) Il protocollo d'intesa con il Canada prevede un aumento di 1 500 tonnellate dell'iniziale quantitativo di 20 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità. Esso prevede inoltre che il Canada revochi tutte le rimanenti sanzioni subito dopo la firma del protocollo d'intesa con il Canada.
- (7) Il calendario definito nel protocollo d'intesa con il Canada prevede un ulteriore aumento di 1 700 tonnellate del quantitativo annuo del contingente tariffario di importazioni, una volta che entrambe le parti abbiano avviato la fase 2 del protocollo d'intesa con il Canada.
- (8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 617/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. In particolare, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere, totalmente o parzialmente, il contingente tariffario di importazioni qualora gli Stati Uniti o il Canada non adottino o non mantengano le misure previste, rispettivamente, nel protocollo d'intesa con gli Stati Uniti o nel protocollo di intesa con il Canada. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione².
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 617/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 617/2009 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È aperto un contingente tariffario annuo dell'Unione recante il numero d'ordine 09.4449 per l'importazione di 21 500 tonnellate, espresse in peso

¹ GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1.

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91.»;

b) è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. A decorrere dal 1° agosto 2012, il contingente tariffario annuo dell'Unione di cui al paragrafo 1 è aumentato a 48 200 tonnellate, espresse in peso del prodotto.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Il contingente tariffario di importazioni di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 2.
2. La Commissione può sospendere, totalmente o parzialmente, l'applicazione del contingente tariffario di importazioni di cui all'articolo 1 mediante atti di esecuzione, qualora gli Stati Uniti o il Canada non adottino le misure previste, rispettivamente, dal protocollo d'intesa tra gli Stati Uniti e la Commissione europea* o dal protocollo d'intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 2.

* Protocollo d'intesa tra gli Stati Uniti d'America e la Commissione europea, concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea, approvato dal Consiglio con lettera del 12 maggio 2009 e firmato a Ginevra il 13 maggio 2009.

** Protocollo d'intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dal Canada a determinati prodotti dell'Unione europea, firmato a Ginevra il 17 marzo 2011.»;

3) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011*.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal ...⁺

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

⁺ ***GU: si prega di inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.***

Orientamenti generali per il bilancio 2013, sezione III - Commissione

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2013, sezione III – Commissione (2012/2000(BUD))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹,
- vista la programmazione finanziaria aggiornata della Commissione per il 2007-2013, trasmessa in conformità del punto 46 del summenzionato accordo interistituzionale del 17 maggio 2006,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012²,
- viste le conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2012 sugli orientamenti per il bilancio 2013,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0040/2012),

Il ruolo del bilancio dell'Unione europea nel contesto della crisi economica e finanziaria

1. prende atto degli sforzi di risanamento di bilancio compiuti da gran parte degli Stati membri a seguito della crisi finanziaria e di bilancio; sottolinea, tuttavia, che l'Unione europea non sarà mai in grado di reagire adeguatamente all'attuale crisi economica e sociale o di prevenire eventuali crisi in futuro in assenza di una maggiore integrazione, di strumenti comuni, quali le sanzioni automatiche, e del diritto della Commissione di proporre un ricorso giurisdizionale nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi, ma anche di programmi comuni finanziati dall'Unione europea, e delle risorse necessarie al loro funzionamento; insiste sul fatto che la ripresa economica esige misure per rafforzare la solidarietà e promuovere la crescita sostenibile e l'occupazione; si compiace che il Consiglio europeo ne abbia preso atto nella sua dichiarazione del 30 gennaio 2012 e nelle sue conclusioni a seguito del vertice dell'1 e 2 marzo 2012, ma insiste sulla necessità di adottare misure concrete, in particolare utilizzando il bilancio dell'Unione europea come uno strumento comune; sottolinea che le priorità individuate nelle dichiarazioni summenzionate sono le stesse che il Parlamento aveva difeso nel quadro delle precedenti procedure di bilancio;
2. resta preoccupato per la crisi mondiale senza precedenti che ha pregiudicato seriamente la crescita economica e la stabilità finanziaria, aggravando altresì pesantemente il disavanzo pubblico e il debito degli Stati membri; comprende la preoccupazione del Consiglio per quanto riguarda i vincoli economici e di bilancio a livello nazionale e insiste sul fatto che il 2013 sarà un anno decisivo per la ripresa economica;

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 56 del 29.2.2012.

3. ricorda che il bilancio dell'Unione europea è uno degli strumenti più importanti per dimostrare solidarietà tra gli Stati membri e tra le generazioni e che esso apporta un chiaro valore aggiunto, visto il suo impatto straordinario sull'economia reale e sulla vita quotidiana dei cittadini europei; ricorda che se le politiche dell'Unione fossero finanziate esclusivamente dagli Stati membri, i loro costi esploderebbero e che, alla luce di ciò, il bilancio europeo, se utilizzato in modo sinergico, rappresenta intrinsecamente un evidente risparmio comune per il benessere generale; ritiene che le misure di austerità adottate a livello nazionale non dovrebbero comportare una riduzione equivalente a livello di Unione europea, in quanto ciascun euro speso a questo livello può generare risparmi nei 27 Stati membri;
4. sottolinea la necessità di intensificare, più che mai in tempi di crisi, gli sforzi collettivi compiuti a livello di Unione europea per garantire l'efficacia delle azioni intraprese; sottolinea altresì che il bilancio annuale dell'Unione europea, con il suo effetto leva, le priorità dei bilanci nazionali e tutti gli altri strumenti europei devono supportare le politiche di rilancio degli Stati membri e devono essere uniformati alla strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, e che ciò è essenziale per assicurare il successo della strategia e per preservare la fiducia nelle politiche dell'Unione europea, in particolare tra i cittadini; rileva che, dato il ruolo di catalizzatore per gli investimenti che svolge il bilancio dell'Unione europea, una riduzione del suo livello inciderebbe negativamente sulla creazione di crescita e di occupazione nell'Unione;
5. è del parere che la promozione della crescita e dell'occupazione richieda azioni specifiche e maggiori sforzi di bilancio a sostegno di una politica industriale sostenibile e a lungo termine, della competitività, dell'innovazione e delle piccole e medie imprese (PMI), dal momento che gran parte del potenziale economico dell'Unione europea risiede in questa categoria di imprese che, stando agli studi più recenti, hanno creato l'85% dei nuovi posti di lavoro netti nell'Unione europea tra il 2002 e il 2012 e costituiscono la spina dorsale della crescita economica in Europa; ritiene pertanto che la promozione della cultura imprenditoriale e della creazione di nuove imprese attraverso azioni concrete rivesta un'importanza cruciale e che occorra destinare a tal fine risorse sufficienti; prende atto pertanto della necessità di compiere sforzi per aumentare i finanziamenti dell'Unione europea a favore della crescita;
6. sottolinea che tale sostegno sarebbe indispensabile per evitare che le PMI riducano i loro investimenti, soprattutto nel settore della ricerca e dello sviluppo, e per promuovere al contempo e la formazione professionale, in particolare per i giovani, e garantire il mantenimento delle competenze; ritiene che il rafforzamento del sostegno della BEI alle PMI e alle infrastrutture dovrebbe essere considerato come una priorità fondamentale, contribuendo in tal modo a realizzare il potenziale innovativo delle PMI, il che è essenziale per la prosperità dell'Unione e per la creazione di una società del sapere; sottolinea a tale riguardo la necessità di semplificare ulteriormente la procedura per la domanda di accesso ai programmi finanziati dall'Unione europea;
7. ritiene che un degli investimenti in un'economia sostenibile a titolo del bilancio dell'Unione europea potrebbe aumentare il tasso di creazione di posti di lavoro rispetto al bilancio attuale; sottolinea che tali investimenti potrebbero contribuire in misura significativa a riportare l'Unione europea sulla strada della crescita;

8. sottolinea il fatto che i risultati della strategia Europa 2020 dipendono in larga misura dai giovani di oggi, che sono più istruiti, più tecnologicamente avanzati e più mobili che mai e, di conseguenza, costituiscono e costituiranno la risorsa più preziosa per la crescita e l'occupazione nell'Unione; è preoccupato per l'elevato livello di disoccupazione giovanile negli Stati membri; altresì la necessità, visto quanto appena affermato, di impegnarsi al massimo a livello europeo e nazionale per garantire che la crescita e l'occupazione siano una realtà, specialmente per i giovani che rappresentano il futuro comune dell'Unione; evidenzia altresì la necessità di affrontare urgentemente i problemi della disoccupazione e del crescente livello di povertà nell'Unione europea, nello spirito dell'iniziativa faro "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale";
9. prende atto della proposta della Commissione di destinare un importo pari a 82 000 000 000 EUR provenienti dagli stanziamenti non ancora programmati nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo) alle misure a favore delle PMI e alla lotta contro la disoccupazione giovanile; chiede di essere debitamente informato su questa iniziativa, sulla sua attuazione e sul suo impatto sul bilancio 2013;

Un bilancio ben coordinato e responsabile per il 2013

10. sottolinea che tutte le misure anticrisi adottate finora dovrebbero contribuire al ripristino della crescita, rilevando, a tale riguardo, la necessità che le misure di austerità ad hoc già adottate siano accompagnate da investimenti mirati che favoriscano uno sviluppo economico sostenibile; sottolinea che il bilancio dell'Unione europea deve svolgere un ruolo decisivo in tale contesto, quale strumento atto a garantire un'azione tempestiva e coordinata in tutti i settori, allo scopo di attenuare gli effetti della crisi sull'economia reale, e a fungere da catalizzatore per stimolare gli investimenti, la crescita e la creazione di posti di lavoro in Europa;
11. sottolinea che un'attuazione ben coordinata, coerente e tempestiva delle priorità e degli impegni politici condivisi a livello nazionale ed europeo implica che le istituzioni nazionali ed europee collaborino al fine di destinare la spesa pubblica prioritariamente ai settori di crescita, valutino ex ante gli effetti delle azioni previste, rafforzino le sinergie tra di loro e ne garantiscano un impatto positivo, abolendo gli ostacoli e sfruttando il potenziale inutilizzato; sottolinea a tale riguardo l'importanza di proseguire l'organizzazione, prima del Consiglio europeo di primavera, della presentazione del progetto di bilancio da parte della Commissione e dell'avvio delle procedure di bilancio nazionali negli Stati membri, di discussioni interparlamentari sugli orientamenti economici e di bilancio comuni degli Stati membri e dell'Unione per garantire un coordinamento tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'Unione europea nel quadro generale del rafforzamento delle attività del Parlamento nel semestre europeo, al fine di rafforzare la sua legittimità democratica, come richiesto nella risoluzione del 1° dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche;
12. chiede che venga adottato un bilancio responsabile e orientato ai risultati, basato su una spesa di qualità e su un impiego ottimale e tempestivo degli attuali strumenti di finanziamento dell'Unione europea; sottolinea, nello spirito della dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 30 gennaio 2012, la necessità di investire nella crescita e nell'occupazione, specialmente per quanto riguarda le PMI e i giovani; sottolinea la propria intenzione di impegnarsi, assieme alle commissioni parlamentari specializzate, per

individuare non solo gli ambiti concreti in cui è necessario potenziare gli interventi ma anche le eventuali priorità negative;

13. rileva che il bilancio dell'Unione europea rappresenta un investimento diretto esclusivamente alle politiche e agli interventi che dimostrano il valore aggiunto dell'Unione europea; richiama l'attenzione sul fatto che il bilancio dell'Unione, che non può essere in deficit, esercita un effetto leva sulla crescita e sull'occupazione nettamente superiore a quello della spesa nazionale, e ha la capacità di stimolare gli investimenti, creare stabilità in Europa e aiutare l'Unione europea a uscire dall'attuale crisi economica e finanziaria; sottolinea, tuttavia, la necessità di mobilitare maggiori investimenti per non pregiudicare l'attuazione di progetti essenziali per la ripresa economica e la competitività; evidenzia, a tale riguardo, il fatto che lo sviluppo di nuovi e più efficaci strumenti finanziari potrebbe accrescere altresì l'effetto leva del contributo della spesa dell'Unione alla crescita, attirando gli investimenti privati e compensando in tal modo i vincoli a livello nazionale e ottimizzando la spesa pubblica;
14. ricorda che, tra il 2000 e il 2011, i bilanci nazionali nell'Unione europea hanno registrato un aumento medio del 62%, mentre gli stanziamenti di pagamento nel bilancio dell'Unione europea sono aumentati di poco meno del 42%, sebbene l'Unione europea sia passata da 15 a 27 Stati membri;
15. intende prestare particolare attenzione, nel contesto della procedura di bilancio 2013, all'attuazione delle priorità di bilancio fissate dal Parlamento europeo per gli esercizi precedenti e, in particolare, intende seguire attentamente il finanziamento e l'attuazione della strategia Europa 2020, che gode del pieno sostegno degli Stati membri, in termini di promozione della competitività e dell'occupazione, come pure delle altre priorità settoriali;
16. si compiace del fatto che, nell'ultima versione della programmazione finanziaria per il 2012-2013, la Commissione non abbia compensato gli incrementi passati, rispettando in tal modo le priorità di bilancio fissate dal Parlamento europeo per il 2012; chiede che nel progetto di bilancio 2013 si segua la stessa impostazione;
17. rammenta che i massimali di diverse rubriche, in particolare la rubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione) e la rubrica 4 (l'UE quale attore globale), nell'ambito dell'attuale quadro finanziario sono insufficienti per realizzare le politiche prioritarie approvate da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione; ricorda inoltre che è stato necessario rivedere a più riprese gli stanziamenti destinati ad alcune politiche per poter conseguire nuovi obiettivi ed espletare nuovi compiti, rendendo necessario il ricorso allo strumento di flessibilità in quasi tutti i bilanci annuali; sottolinea che non intende accettare che vengano compromessi impegni politici a lungo termine dell'Unione europea; ricorda, in particolare, la necessità di onorare gli impegni finanziari iscritti negli accordi internazionali e/o negli accordi tra l'Unione europea e le organizzazioni internazionali e di inserirli debitamente nel progetto di bilancio;

Un bilancio 2013 mirato alla realizzazione dei programmi e delle priorità dell'Unione

18. ricorda che il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013 era inteso a migliorare la prosperità e la qualità di vita dei cittadini europei e a sfruttare pienamente il potenziale offerto dall'allargamento, e che tuttavia dal 2008 l'Unione europea attraversa una crisi senza precedenti, il che ha inciso altresì su ciascun bilancio annuale; sottolinea, in tale contesto, il mancato adeguamento del quadro finanziario 2007-2013 per soddisfare

l'ulteriore fabbisogno finanziario imputabile alla crisi in corso, a fronte del fatto che, dal 2007, in ciascun bilancio annuale sono stati mantenuti margini considerevoli al di sotto dei massimali globali del quadro finanziario pluriennale, ragion per cui i bilanci annuali sono stati improntati alla moderazione e all'austerità; rileva che i relativi pagamenti dovrebbero pertanto quanto meno essere versati in base al normale ciclo di bilancio; ricorda che i pagamenti sono dissociati dagli stanziamenti d'impegno solo a causa del lasso di tempo che intercorre, nel caso dei programmi pluriennali, prima dell'effettivo versamento dei fondi;

19. sottolinea che, essendo il 2013 l'ultimo anno dell'attuale periodo di programmazione, sarà necessario recuperare i ritardi sia in termini di pagamenti, come è sempre avvenuto al termine delle Prospettive finanziarie in ragione dell'avvio del processo di completamento dei programmi 2007-2013, sia in termini di impegni, al fine di rispettare gli importi della programmazione finanziaria, che sono prossimi alla cifra di 152 000 000 EUR per il 2013; ribadisce che qualsiasi taglio artificiale all'entità dei pagamenti ritarderà sia l'adempimento degli obblighi contrattuali sia il rispetto di precedenti impegni assunti dall'Unione europea, senza contare il rischio di interessi di mora e di una perdita di fiducia nelle politiche europee, nonché perdita di credibilità delle istituzioni dell'Unione; sottolinea pertanto che i debiti contrattuali dovrebbero essere pagati quanto prima per una questione di disciplina di bilancio;
20. constata che il livello dei pagamenti – il quale, essendo il semplice risultato di impegni passati, dovrebbe essere determinato sulla base di criteri tecnici, quali i dati relativi all'esecuzione, le previsioni di assorbimento e il livello degli impegni pregressi (RAL) – è diventato la questione politica principale in seno al Consiglio nel corso delle ultime procedure di bilancio; evidenzia il crescente livello dei RAL alla fine del 2011, pari a 207 000 000 000 EUR, che rappresentano un aumento prossimo del 7% rispetto al livello di fine 2010; intende instaurare, in vista della prossima riunione interistituzionale sulla differenza tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, un dialogo con la Commissione volto a fare piena chiarezza sulla composizione dei RAL; insiste sulla necessità che il Consiglio si astenga dal fissare a priori il livello di pagamenti senza tenere conto del fabbisogno effettivo e degli obblighi di legge; osserva altresì che l'accumulo di RAL pregiudica di fatto la trasparenza del bilancio dell'Unione europea, da cui dovrebbe emergere chiaramente il rapporto tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento in un determinato esercizio;
21. sottolinea il fatto che un approccio semplicemente basato sul rapporto "contributore netto al bilancio dell'UE/beneficiario netto del bilancio dell'UE" non tiene debitamente conto degli importanti effetti di ricaduta che il bilancio dell'Unione europea produce tra gli Stati membri a vantaggio di obiettivi politici comuni dell'Unione europea; esprime profonda inquietudine per la crescita alquanto moderata dei pagamenti negli ultimi due esercizi, che nel caso del bilancio 2012 è stata addirittura inferiore al tasso di inflazione, in un momento cruciale in cui tutti i programmi d'investimento dovrebbero funzionare a pieno regime e realizzare appieno le loro potenzialità;
22. sottolinea l'opportunità di non iscrivere in bilancio stanziamenti insufficienti per ragioni di sana gestione finanziaria e la necessità di allineare gli stanziamenti a previsioni realistiche della capacità di assorbimento; rileva che il fatto di ridurre artificialmente il livello degli stanziamenti rispetto alle previsioni realistiche della Commissione potrebbe per contro impedire che il livello finale di esecuzione del bilancio raggiunga il suo pieno potenziale; ricorda che il livello degli stanziamenti di pagamento proposto dalla Commissione nel suo

progetto di bilancio è determinato principalmente in funzione delle previsioni degli Stati membri e dalla loro capacità di esecuzione, dato che gli Stati membri gestiscono assieme alla Commissione oltre l'80% dei finanziamenti dell'Unione europea;

23. si rammarica del fatto che, visto che nel dicembre 2011 il Consiglio si è rifiutato di finanziare determinati fabbisogni supplementari, alcune richieste di pagamento per un importo superiore ai 10 miliardi di EUR non hanno potuto essere soddisfatte alla fine del 2011, il che incide direttamente sui pagamenti disponibili per il 2012; è preoccupato per il fatto che ciò è riconducibile alla messa in dubbio da parte del Consiglio dei dati di esecuzione della Commissione e delle sue valutazioni del fabbisogno, senza fornire dati o fonti alternativi;
24. manifesta pertanto estrema inquietudine per la situazione dei pagamenti nel 2012 e chiede alla Commissione di presentare una proposta che permetta di trovare quanto prima una soluzione nel corso di quest'anno, in modo tale da non rinviare nuovamente il problema al 2013; ritiene inoltre che un utilizzo degli stanziamenti del prossimo esercizio per finanziare i fabbisogni attuali costituisca una cattiva gestione finanziaria e violi il principio dell'annualità del bilancio; teme seriamente che questa prassi comprometta la politica di zero indebitamento dell'Unione;
25. rinnova il proprio invito al Consiglio ad astenersi dal ridurre artificialmente gli stanziamenti di pagamento durante la procedura di bilancio, rilevando che tale prassi sembra portare a un livello insostenibile di pagamenti; chiede, ove siffatte proposte vengano comunque formulate, che il Consiglio stabilisca e giustifichi con chiarezza e trasparenza quali programmi o progetti dell'Unione europea ritenga possano essere ritardati o completamente abbandonati;
26. invita il Consiglio, in tale contesto, ad allineare la sua posizione a una programmazione finanziaria realistica e responsabile e si impegna a proseguire il monitoraggio costante dell'esecuzione degli stanziamenti 2012, in particolare dei pagamenti; chiede al Consiglio di seguire il proprio esempio in modo tale che l'autorità di bilancio possa lavorare sulla base di dati di esecuzione comuni e aggiornati ed effettuare previsioni affidabili delle spese; invita a tal fine il Consiglio e la Commissione a una riunione interistituzionale da tenersi nel primo semestre del 2012 al livello politico appropriato, al fine di chiarire e risolvere qualsiasi eventuale malinteso relativo agli importi di esecuzione e al fabbisogno previsto di pagamenti e di tracciare assieme il quadro della situazione dei pagamenti per gli esercizi 2012 e 2013;
27. rileva l'importanza di finanziare le autorità europee di vigilanza (ABE, EIOPA ed ESMA) al fine di garantire la piena realizzazione del programma di regolamentazione finanziaria e delle strutture di vigilanza intese a evitare future crisi; sottolinea che il finanziamento delle autorità europee di vigilanza e dei servizi giuridici indipendenti ai quali esse ricorrono dovrebbe rappresentare una priorità nell'ambito del bilancio;
28. accoglie con favore l'accordo raggiunto nel dicembre 2011 sul finanziamento dei costi aggiuntivi del progetto ITER; esorta la Commissione a rispettare integralmente le conclusioni comuni in questo accordo e a presentare proposte concrete sull'importo di 30 milioni di EUR nel progetto di bilancio 2013, sfruttando appieno le disposizioni del regolamento finanziario e dell'AII del 17 maggio 2006 ed escludendo ulteriori revisioni del QFP legate a ITER; ribadisce la propria ferma convinzione che l'iscrizione dell'importo di 360 000 000 EUR nel bilancio 2013 non dovrebbe impedire l'efficace attuazione di altre

politiche dell'Unione europea, in particolare quelle che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 in quest'ultimo anno del periodo di programmazione ed è espressamente **contrario a** eventuali riassegnazioni di stanziamenti **che** compromettano tali priorità di bilancio; sottolinea che nella sua programmazione finanziaria la Commissione prevede un margine di 47 000 000 EUR nella rubrica 1a, il che copre in parte il fabbisogno finanziario di ITER;

29. si attende, in considerazione dell'imminente adesione della Croazia il 1° luglio 2013, una celere approvazione della revisione del QFP, in linea con il punto 29 dell'AII (Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'allargamento), e chiede alla Commissione di presentare la proposta sui relativi stanziamenti supplementari non appena l'atto di adesione sarà stato ratificato da tutti gli Stati membri; ribadisce che l'allargamento alla Croazia andrebbe accompagnato da idonei finanziamenti aggiuntivi provenienti da nuove risorse e non dalla riassegnazione di stanziamenti per la seconda metà del 2013;

Spese amministrative

30. prende atto della lettera del Commissario al bilancio e alla programmazione finanziaria, in data 23 gennaio 2012, in cui si esprime la volontà della Commissione di ridurre dell'1% i suoi posti in organico a decorrere già dal 2013, tenendo attentamente conto delle diverse ripercussioni di tale misura sulle direzioni generali di grandi, medie e piccole dimensioni; intende esaminare attentamente l'intenzione della Commissione di ridurre del 5%, entro il 2018, il personale di tutte le istituzioni e organi dell'Unione europea rispetto al 2013, rammentando che ciò va inteso come obiettivo generale; ricorda che qualsiasi modifica dell'organigramma ha un'incidenza diretta sul bilancio e non dovrebbe in alcun modo compromettere le prerogative della commissione per i bilanci né quelle del Parlamento europeo in materia di bilancio; ritiene che qualsiasi riduzione del personale a breve o a lungo termine debba basarsi su una valutazione d'impatto preliminare e tenere pienamente conto anche degli obblighi giuridici dell'Unione e delle nuove competenze e delle maggiori funzioni attribuite alle istituzioni dai trattati;
31. ricorda l'importanza di una cooperazione interistituzionale stretta e costruttiva durante l'intera procedura e ribadisce la propria volontà di contribuirvi integralmente nel pieno rispetto delle disposizioni del TFUE; si attende che i presenti orientamenti siano tenuti pienamente in considerazione durante la procedura di bilancio e in sede di stesura del progetto di bilancio;

○

○ ○

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

P7_TA-PROV(2012)0080

Lavoro minorile nel settore del cacao

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sul lavoro minorile nel settore del cacao (2011/2957(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,
 - visti gli articoli 206 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - viste la convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, la convenzione n. 138 dell'OIL sull'età minima per l'accesso al lavoro e la convenzione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti del fanciullo,
 - vista la conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010, in particolare gli articoli 42 e 43,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulla tratta dei bambini e sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo,
 - viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali (2009/2219(INI))¹ e sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (2009/2201(INI))²,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, secondo le stime dell'OIL, nel mondo vi sono oltre 215 milioni di bambini lavoratori impegnati in attività che andrebbero abolite; che, tra questi bambini, 152 milioni hanno un'età inferiore ai 15 anni e 115 milioni svolgono attività pericolose;
- B. considerando che, ai fini della presente risoluzione, viene preso in considerazione il lavoro minorile quale definito dall'OIL nella convenzione n. 138 sull'età minima per l'accesso al lavoro e nella convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;
- C. considerando che il Parlamento deve dare la sua approvazione alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010; che le parti interessate hanno espresso forti preoccupazioni in relazione al lavoro minorile nelle fasi di coltivazione e raccolta delle fave di cacao;
- D. considerando che il 70% della produzione mondiale di cacao è coltivato nell'Africa occidentale e che circa 7,5 milioni di persone sono impiegati nella produzione di cacao in tale regione, quasi esclusivamente in piccole aziende a conduzione familiare che ammontano a un numero compreso tra 1,5 e 2 milioni in tutta l'Africa occidentale; che la

¹ Testi approvati, P7_TA(2010)0434.

² Testi approvati, P7_TA(2010)0446.

coltivazione del cacao richiede un'intensità di lavoro molto elevata durante la stagione della raccolta e che i produttori subiscono forti pressioni dagli operatori dei mercati nazionali e internazionali per mantenere basso il costo della manodopera; che nei momenti di massimo lavoro tutti i membri della famiglia, compresi i bambini, sono coinvolti; che il lavoro minorile comporta rischi inaccettabili;

- E. considerando che, secondo quanto riportato dall'OIL, non tutte le forme di lavoro svolte dai bambini vanno classificate quale lavoro minorile da eliminare e che si deve distinguere chiaramente tra le due tipologie; che il lavoro che viene svolto da bambini e adolescenti senza compromettere la loro salute e lo sviluppo personale e interferire con la loro educazione è solitamente considerato in modo positivo, sempre che i compiti non siano pericolosi o impediscano ai bambini di frequentare la scuola;
- F. considerando che da alcuni studi eseguiti in Ghana e in Costa d'Avorio si evince che i bambini impegnati in attività lavorative nelle piantagioni di cacao sono esposti a pericoli di vario genere; che, inoltre, alcuni bambini potrebbero essere vittime della tratta da altre regioni del paese o da paesi vicini; che è necessario condurre ulteriori ricerche sull'incidenza del lavoro minorile e del traffico di minori nella regione, dal momento che non esistono dati certi;
- G. considerando che il ricorso alle forme peggiori di lavoro minorile nella fase di coltivazione e raccolta delle fave di cacao è inaccettabile;
- H. considerando che negli ultimi anni i programmi e le iniziative volti a combattere le forme peggiori di lavoro minorile nelle piantagioni di cacao dell'Africa occidentale hanno conseguito progressi significativi, anche se rimane ancora molto da fare a causa della vastità del settore; che le nuove situazioni di conflitto nella regione, in particolare in Costa d'Avorio, hanno peggiorato nuovamente le condizioni dei bambini;
- I. considerando che la povertà, la mancanza di alternative per la generazione di reddito, la carenza o l'assenza totale di opportunità per i giovani al di fuori della scuola, la rigidità delle strutture comunitarie e degli atteggiamenti predominanti, l'assenza di un'adeguata tutela giuridica dei diritti dei bambini e la mancata istituzione di un sistema pubblico di istruzione obbligatoria per tutti i bambini indipendentemente dal genere, senza dimenticare la corruzione e il malgoverno, costituiscono fattori socioeconomici e politici che possono contribuire all'abuso ricorrente dei bambini in alcune parti del mondo;
- J. considerando che è in primo luogo responsabilità dei governi di tutti i paesi interessati dare piena attuazione alla convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, alla convenzione n. 138 dell'OIL sull'età minima per l'accesso al lavoro e alla convenzione n. 182 dell'OIL relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;
- K. ricordando la strategia dell'UE sulla responsabilità sociale delle imprese (2011-2014), l'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite, in particolare il principio 5 sull'abolizione del lavoro minorile, e il Protocollo Harkin-Engel, che forniscono un utile quadro per la responsabilità sociale delle imprese nel settore del cacao;
- 1. esorta i paesi che non l'abbiano ancora fatto a ratificare la convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e le convenzioni dell'OIL n. 138 e n. 182 e ad attuarle quanto prima; ritiene inoltre che i paesi debbano mettere in atto le politiche appropriate al fine di promuovere una

maggior consapevolezza relativamente all'abuso dei bambini sul mercato del lavoro e alla necessità di rispettare le norme vigenti a livello nazionale e internazionale;

2. condanna fermamente il ricorso al lavoro minorile nelle piantagioni di cacao;
3. chiede a tutti i soggetti coinvolti nella coltivazione e lavorazione delle fave di cacao e dei prodotti derivati, vale a dire i governi, l'industria globale, i produttori di cacao, i sindacati, le organizzazioni non governative e i consumatori, di assumersi le rispettive responsabilità nella lotta contro ogni forma di lavoro forzato minorile e la tratta dei minori, di condividere le competenze e di collaborare al fine di eliminare il lavoro minorile dalla catena di approvvigionamento del cacao;
4. è del parere che solo in un quadro coordinato e olistico in cui si affrontino le cause all'origine del lavoro minorile e siano attuate misure a lungo termine da parte di governi, industria, commercianti, produttori e società civile è possibile apportare cambiamenti significativi;
5. invita la Commissione a garantire la coerenza delle politiche in tutte le sue iniziative, segnatamente quelle legate al commercio, allo sviluppo (con particolare riferimento all'accesso all'istruzione per i bambini), ai diritti umani, agli appalti pubblici e alla responsabilità sociale delle imprese, e a incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche tra i diversi settori economici in cui viene fatto ricorso al lavoro minorile;
6. esorta la Commissione a garantire che tutti gli accordi commerciali includano disposizioni efficaci sulla riduzione della povertà e sulla promozione di un lavoro dignitoso e condizioni di lavoro sicure nonché clausole giuridicamente vincolanti relative a norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani concordate a livello internazionale e alla loro attuazione, corredate delle misure da adottare in caso di infrazione;
7. ricorda che il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell'Unione, il suo principale strumento di politica commerciale per la promozione delle norme fondamentali del lavoro, è in fase di revisione e che le preferenze commerciali accordate ai paesi beneficiari nel quadro di tale sistema possono essere revocate in circostanze specifiche, vale a dire in caso di violazione grave e sistematica dei principi contenuti in diverse convenzioni fondamentali dell'OIL, comprese le convenzioni n. 138 e 182;
8. rammenta che il 15 dicembre 2011 il Parlamento ha deciso di rifiutare di dare la sua approvazione a un protocollo tessile dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'UE e l'Uzbekistan sulla base di preoccupazioni legate al ricorso al lavoro forzato minorile nei campi di cotone in Uzbekistan, e ha raccomandato che l'UE valuti di revocare temporaneamente i benefici SPG dell'Uzbekistan nel caso in cui gli organismi di controllo dell'OIL rilevino che ha violato in modo grave e sistematico i propri obblighi;
9. accoglie con favore tutte le iniziative multisettoriali che coinvolgono i governi, l'industria, i produttori e la società civile volte a eliminare il lavoro minorile, a migliorare le condizioni di vita dei bambini e degli adulti nelle piantagioni di cacao e a garantire la coltivazione responsabile del cacao, ad esempio la recente iniziativa regionale dell'OCSE, il Segretariato del Club del Sahel e dell'Africa occidentale, e l'Iniziativa internazionale del cacao intesa a promuovere le migliori pratiche per la lotta contro le forme peggiori di lavoro minorile nelle piantagioni di cacao dell'Africa occidentale; osserva che, per garantire un progresso autentico, queste iniziative necessitano di un seguito adeguato; incoraggia i governi ad

umentare il proprio sostegno alle reti del commercio equo e solidale nel settore del cacao e alle cooperative rurali, e a consentire loro di inviare i propri prodotti direttamente ai mercati nazionali ed internazionali, evitando così intermediari e ottenendo prezzi equi; invita la Commissione a sostenere tali misure;

10. sostiene gli obiettivi del Protocollo per la coltivazione e il trattamento delle fave di cacao e dei loro prodotti derivati conformemente alla convenzione n. 182 dell'OIL relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione (noto come "Protocollo Harkin-Engel") e ne chiede la piena attuazione;
11. ricorda che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha recentemente deciso di istituire un nuovo comitato di progetto al fine di sviluppare una norma europea in due parti per un cacao tracciabile e sostenibile; invita la Commissione a prendere in considerazione e, se opportuno, a presentare una proposta legislativa riguardante un efficace meccanismo di tracciabilità dei beni prodotti facendo ricorso al lavoro minorile forzato; chiede ai partner dell'accordo internazionale sul cacao di promuovere l'ottimizzazione della catena di approvvigionamento e una migliore organizzazione degli agricoltori, in modo da consentire la tracciabilità lungo tutta la catena di approvvigionamento nel settore del cacao;
12. chiede ai partner dell'accordo internazionale sul cacao di considerare la possibilità di introdurre un sistema di tracciabilità per la catena di approvvigionamento del cacao controllato da un organismo terzo accreditato;
13. invita la Commissione, l'OIL-IPEC e gli altri partner a proseguire i propri sforzi per riuscire a comprendere meglio le complessità economiche, sociali e culturali delle comunità agricole;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché all'UNICEF, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, all'Organizzazione dell'unità africana e all'OIL.

P7_TA-PROV(2012)0081

Accordo internazionale sul cacao del 2010 ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (09771/2011 – C7-0206/2011 – 2010/0343(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (09771/2011),
 - visto il progetto di accordo internazionale sul cacao del 2010 (08134/2011),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0206/2011),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0024/2012),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 (2011/2095(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti la comunicazione della Commissione "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050" (COM(2011)0112) e i documenti di lavoro che l'accompagnano (SEC(2011)0288) e (SEC(2011)0289),
 - visti la comunicazione della Commissione "Analisi delle ipotesi di intervento per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 20% e valutazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" (COM(2010)0265) e il documento che l'accompagna (SEC(2010)0650),
 - viste le proposte di rifusione (COM(2011)0656) e modifica della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) (COM(2011)0652) e della direttiva sugli abusi di mercato (MAD) (COM(2011)0651) per quanto riguarda le quote di emissione nel quadro del sistema ETS dell'UE,
 - viste le conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011,
 - visto il pacchetto dell'UE su clima ed energia,
 - visto l'articolo 9 del TFUE, la cosiddetta "clausola sociale",
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0033/2012),
- A. considerando che circa 90 firmatari della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tra cui anche le economie emergenti, che sono collettivamente responsabili di oltre l'80% delle emissioni globali, hanno dichiarato unilateralmente di aver stabilito obiettivi quantificati di riduzione delle emissioni prodotte dalle attività economiche nel loro complesso, per quanto comunque non vincolanti sotto il profilo giuridico;
- B. considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno dichiarato la loro ambizione di assicurare un livello di riduzioni dall'80 al 95% delle emissioni di gas serra entro il 2050;
- C. considerando che l'Unione europea deve concordare obiettivi specifici di riduzione delle emissioni per fornire la base e il quadro di riferimento per i necessari atti legislativi e le altre misure necessarie;
- D. considerando che la tabella di marcia dimostra che l'obiettivo climatico attuale del 20%,

che per oltre la metà potrebbe essere realizzato attraverso compensazioni non domestiche, non costituisce una soluzione efficace in termini di costi per raggiungere una riduzione dell'80% nel 2050 rispetto ai livelli del 1990; che la riduzione dell'80% rappresenta il minimo indispensabile rispetto a una riduzione dell'80-95%, ritenuta necessaria dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico per i paesi industrializzati e adottata dal Consiglio europeo quale obiettivo dell'UE per il 2050;

- E. considerando che, nell'ottica di realizzare investimenti verdi a lungo termine, l'industria deve avere una visione chiara della strategia dell'UE per la riduzione delle emissioni di carbonio, strategia che richiede inoltre di essere sostenuta dalla certezza del diritto, da obiettivi ambiziosi e da meccanismi di finanziamento adeguati;
 - F. considerando che è nell'interesse degli Stati membri ridurre la propria dipendenza dai fornitori stranieri di energia, in particolare dai paesi politicamente problematici;
 - G. considerando che l'Agenzia internazionale dell'energia ha calcolato che quattro quinti delle emissioni totali di CO₂ legate all'energia consentite fino al 2035 secondo lo scenario 450 sono già immobilizzati dagli stock di capitale esistenti;
 - H. considerando che è necessario valutare e scongiurare il rischio che, in assenza di un adeguato impegno a livello mondiale, le misure prese a livello nazionale determinino uno spostamento delle quote di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in altri paesi, provocando in tal modo un aumento delle emissioni su scala planetaria, in altre parole una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
 - I. considerando che la relazione Stern stima che il costo dell'inazione nella protezione climatica sarà pari, ogni anno, a una perdita di almeno il 5% del PIL globale;
 - J. considerando che la produzione e l'utilizzo di biomassa come fonte di energia, per definizione, non sono neutrali da un punto di vista delle emissioni di carbonio;
 - K. considerando che gli aspetti sociali devono essere presi in considerazione attraverso lo strumento della valutazione d'impatto sociale;
1. riconosce i benefici che lo sviluppo di un'economia a basse emissioni di carbonio comporta per gli Stati membri e, se del caso, alle regioni; approva pertanto la tabella di marcia della Commissione verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 – insieme alla sua traiettoria, alle tappe specifiche per la riduzione delle emissioni interne del 40%, 60% e 80% rispettivamente per il 2030, 2040 e 2050 e alle fasce per le tappe settoriali specifiche – come base per proporre iniziative legislative e d'altro tipo di politica economica e climatica; riconosce che la traiettoria e le tappe sono state definite sulla base del modello PRIMES in vista della definizione degli strumenti legislativi e normativi necessari;
 2. invita la Commissione a fissare riduzioni intermedie delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2040, compresi obiettivi concreti per ogni settore, e un calendario ambizioso;
 3. invita la Commissione a presentare entro i prossimi due anni le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle specifiche capacità e potenzialità nazionali, nonché dei progressi internazionali in materia di azione per il

clima;

4. ritiene che le misure debbano essere applicate in modo coordinato, efficace ed efficiente in termini di costi, tenendo presenti le caratteristiche specifiche degli Stati membri;
5. chiede una maggiore coerenza tra le politiche e i programmi dell'Unione onde realizzare gli obiettivi della tabella di marcia e garantire la piena integrazione delle sue priorità nel nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020; riconosce che, conseguendo l'obiettivo consistente nel migliorare del 20% l'efficienza energetica, l'Unione sarebbe in grado di ridurre le sue emissioni interne di CO₂ del 25% o più entro il 2020 e che tale riduzione costituirebbe una soluzione efficace in termini di costi per raggiungere l'obiettivo a lungo termine di ridurre nel 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990; osserva che, secondo la tabella di marcia, un approccio meno ambizioso comporterebbe costi significativamente più alti nell'intero periodo; ricorda, tuttavia, che l'efficienza degli investimenti sotto il profilo dei costi andrebbe sempre valutata alla luce dei bilanci degli Stati membri;
6. ricorda che, in vista della conferenza di Durban sul clima, il Parlamento europeo si era espresso a favore di un aumento superiore al 20% dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂ entro il 2020;
7. sottolinea che obiettivi chiari in materia di emissioni stimoleranno i primi investimenti necessari in R&S, la dimostrazione e la diffusione di tecnologie a bassa emissione e che è indispensabile che l'UE si doti di una strategia a lungo termine per far fronte all'impegno di ridurre le emissioni entro il 2050;
8. invita la Commissione a presentare un'analisi dei costi e dei benefici che l'applicazione della tabella di marcia proposta comporta per i singoli Stati membri, tenendo conto delle condizioni nazionali derivanti da sviluppi tecnologici differenti, nonché delle necessità di investimento (e della loro accettabilità a livello sociale) e dell'esistenza di un ampio ventaglio di scenari possibili a livello globale;
9. mette in rilievo che la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio può consentire la creazione di nuovi posti di lavoro, garantendo nel contempo all'industria europea una crescita economica e un vantaggio competitivo;
10. ricorda che la transizione verso tecnologie pulite consentirebbe di ridurre drasticamente l'inquinamento dell'aria, assicurando benefici significativi per la salute e l'ambiente;

La dimensione internazionale

11. osserva che lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio sono in rapida crescita in tutto il mondo e che per la futura competitività dell'Europa è essenziale aumentare i livelli d'investimento nella ricerca, sviluppo e applicazione di queste tecnologie;
12. osserva che il trasferimento dell'innovazione scientifica e tecnologica sostenibile dall'Europa verso altre zone del mondo potrebbe comportare per l'UE la perdita del suo primato tecnologico nel settore, trasformandola in importatrice netta di tali tecnologie e dei relativi prodotti finiti; sottolinea pertanto l'importanza del valore aggiunto europeo per lo sviluppo e la produzione interna di tecnologie e prodotti, in particolare per l'efficienza

energetica e le energie rinnovabili;

13. sottolinea che la Cina è il leader mondiale in termini di capacità installata di parchi eolici, che i produttori cinesi e indiani sono tra i dieci produttori principali di turbine eoliche e che la Cina e Taiwan producono attualmente la maggior parte dei pannelli fotovoltaici del mondo; invita la Commissione e gli Stati membri a prendere provvedimenti per promuovere nell'UE lo sviluppo e la produzione ecoefficienti di tali tecnologie e di nuove tecnologie innovative necessarie per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
14. esorta l'UE a continuare a svolgere un ruolo attivo nei negoziati internazionali per la conclusione di un accordo ambizioso, globale e giuridicamente vincolante; sottolinea l'importanza che l'Unione europea dia prova delle sue convinzioni e funga da modello nel dimostrare che un'economia a basse emissioni di carbonio è possibile e apporta benefici; si compiace dell'esito della conferenza di Durban, ovvero la definizione di uno scadenziario chiaro per la conclusione di un accordo internazionale post 2012 e la disponibilità dei principali responsabili delle emissioni – che si tratti di economie sviluppate o in via di sviluppo – ad adottare obiettivi ambiziosi e sufficienti in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
15. sottolinea che l'UE deve continuare ad agire in modo costruttivo nel quadro dei negoziati mondiali sul clima e che è necessario sviluppare ulteriormente la diplomazia europea in materia di clima sotto l'egida del SEAE;
16. rileva che la maggiore sfida per arrivare a un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio è garantire l'integrazione delle politiche in materia di cambiamento climatico in tutti i principali settori di attività relativi a energia, trasporti, agricoltura, istruzione, innovazione, ecc.;
17. sottolinea che i ritardi negli interventi per il clima a livello globale ed europeo non solo farebbero lievitare i costi per raggiungere l'obiettivo del 2050 a causa degli investimenti immobilizzati in stock di capitale ad alto tenore di carbonio e di un più lento apprendimento tecnologico, ma farebbero anche perdere all'UE il suo ruolo di modello e di innovatore nella ricerca, nella creazione di posti di lavoro e nell'orientare la transizione verso un'economia più verde e sostenibile; osserva inoltre che un ritardo negli interventi necessari per il 2020 comprometterà anche il potenziale di riduzione per il 2030 e i decenni futuri;
18. ribadisce che le emissioni cumulative sono decisive per il sistema climatico; rileva che anche con un percorso articolato in riduzioni del 30% nel 2020, del 55% nel 2030, del 75% nel 2040 e del 90% nel 2050, l'UE sarebbe ancora responsabile di una quota pro capite all'incirca doppia del bilancio globale del carbonio compatibile con l'obiettivo dei 2°C e che ritardare la riduzione delle emissioni comporta un notevole aumento della quota cumulativa;
19. ricorda che limitare l'aumento della temperatura globale a 2°C in media non assicura che saranno scongiurate conseguenze negative rilevanti sul clima;

Il sistema di scambio di quote di emissioni

20. riconosce che il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) è il principale

strumento, ma non l'unico, per ridurre le emissioni industriali e promuovere gli investimenti in tecnologie a bassa intensità di carbonio; osserva che è necessario continuare a migliorare l'ETS; esorta la Commissione e gli Stati membri ad accompagnare l'ETS con un approccio basato sulla tecnologia e l'innovazione per garantire le significative riduzioni necessarie;

21. rileva che l'ETS funziona come previsto e che la diminuzione del prezzo del carbonio è la conseguenza della riduzione dell'attività economica e di una disponibilità di quote di emissione di gran lunga superiore alla domanda; esprime preoccupazione per il fatto che la mancanza di stimolo agli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio e in una maggiore efficienza energetica rischia di svantaggiare l'Unione europea rispetto ai suoi concorrenti industriali; riconosce che il prezzo del carbonio non dovrebbe aumentare in assenza di una crescita molto più elevata o di un adeguamento dell'ETS;
22. riconosce che il prezzo attuale del carbonio non incentiverà gli investimenti in tecnologie a basse emissioni e contribuirà pertanto in modo molto limitato alla loro riduzione, rischiando invece che l'UE continui, nei prossimi decenni, a basarsi su infrastrutture ad alta intensità di carbonio;
23. sottolinea che le politiche in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici non possono dipendere soltanto da meccanismi di mercato;
24. riconosce che in relazione al sistema ETS si registrano problemi inizialmente non previsti e che l'eccedenza di quote accumulata ridurrà l'incentivo a promuovere investimenti nelle tecnologie a bassa intensità di carbonio per molti anni; rileva che ciò compromette l'efficacia dell'ETS quale principale meccanismo dell'UE inteso a ridurre le emissioni in un modo che crea condizioni di parità per le tecnologie concorrenti, che dà alle imprese la flessibilità per sviluppare una strategia di mitigazione propria e che prevede misure specifiche per combattere la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Invita la Commissione ad adottare misure volte a correggere le carenze del sistema ETS e a consentirgli di funzionare come originariamente previsto. Tali misure possono comprendere:
 - a) presentare quanto prima al Parlamento e al Consiglio una relazione in cui si esaminino, fra l'altro, l'impatto sugli incentivi agli investimenti nelle tecnologie a bassa intensità di carbonio e il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Prima dell'inizio della terza fase, la Commissione modifica, se del caso, il regolamento di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, al fine di dare attuazione a misure appropriate che possono includere il ritiro della necessaria quantità di quote;
 - b) presentare proposte legislative per modificare, a partire dalla prima data opportuna, il requisito della riduzione lineare dell'1,74% all'anno, così da soddisfare quanto richiesto dall'obiettivo di riduzione del CO₂ per il 2050;
 - c) effettuare e pubblicare una valutazione del valore della fissazione di un prezzo di riserva per l'asta delle quote;
 - d) adottare provvedimenti per incrementare l'apporto di informazioni pertinenti e la trasparenza del registro ETS, in modo da consentire un monitoraggio e una valutazione più efficaci;

- e) migliorare ulteriormente il ricorso ai meccanismi di compensazione, per esempio limitando l'accesso alle compensazioni che sovvenzionano i concorrenti industriali dell'Europa, ad esempio nel settore degli idrofluorocarburi (HFC);
 - f) garantire tuttavia che nessuna di queste misure comporti la riduzione del livello di quote assegnate ai settori che possono essere inclini alla rilocalizzazione del carbonio conformemente alla decisione sui parametri di riferimento (decisione della Commissione 2011/278/UE);
25. osserva che tali misure faranno aumentare gli introiti della vendita all'asta per gli Stati membri; rammenta ai governi che non vi è limite alla percentuale di tali introiti che può essere spesa per finalità collegate al clima e raccomanda di utilizzare queste risorse per promuovere gli investimenti in tecnologie a bassa intensità di carbonio nell'industria o altri mezzi per la creazione di posti di lavoro, ad esempio la riduzione delle imposte sul lavoro;
 26. invita la Commissione a presentare proposte entro la fine del 2013 per estendere ai settori ad alta intensità energetica scarsamente minacciati dalla concorrenza estera l'obbligo di acquistare le quote mediante asta;
 27. riconosce che per raggiungere gli obiettivi della tabella di marcia verso un'economia a bassa intensità di carbonio occorrerà adeguare la decisione sulla condivisione degli sforzi (decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

Rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

28. invita la Commissione a pubblicare i dati dettagliati del reale contributo dato dall'UE alla riduzione delle emissioni globali di CO₂ a partire dal 1990, tenendo conto del consumo che avviene nell'UE di prodotti che oggi sono fabbricati altrove;
29. ribadisce che il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio deve essere sostenuto da un approccio normativo ragionevole e ponderato; afferma che una conformità ambientale onerosa in termini amministrativi e finanziari incide significativamente sull'occupazione e sulla produzione nei settori a elevata intensità energetica, aumentando il rischio di rilocalizzazione del carbonio e spingendo nel contempo le aziende, e quindi i posti di lavoro, al di fuori dell'UE;
30. concorda con l'opinione della Commissione, secondo cui le misure di aggiustamento alle frontiere o l'inclusione delle importazioni nel sistema ETS dovrebbero essere abbinate alla messa all'asta di tutte le quote per i settori interessati; invita la Commissione a presentare un'analisi dei settori per i quali l'attribuzione gratuita di quote non riesce a impedire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
31. invita la Commissione a fornire al più presto indicazioni agli Stati membri per l'adozione di qualsiasi misura volta a indennizzare i settori oggettivamente esposti a un significativo rischio di rilocalizzazione del carbonio per i costi indiretti relativi alle emissioni di gas a effetto serra, così come previsto dalla direttiva;
32. invita la Commissione a redigere un'analisi sull'assenza del criterio geografico nella valutazione della rilocalizzazione del carbonio per il mercato dell'elettricità nell'Europa sudorientale;

33. prende atto della conclusione della tabella di marcia, secondo cui il settore energetico dovrebbe "decarbonizzarsi" quasi completamente entro il 2050 (riduzione delle emissioni dell'ordine del 93%-99%); riconosce che dalla prospettiva industriale dell'Unione, chi intraprenderà per primo azioni nell'ambito delle tecnologie a basse emissioni di carbonio avrà un vantaggio competitivo in un mondo presente e futuro caratterizzato da basse emissioni di carbonio; rileva che le riduzioni di emissioni dovrebbero pertanto essere realizzate in modo da non compromettere la competitività dell'UE e in modo da far fronte al rischio di fughe di carbonio, specialmente nei settori che consumano una grande quantità di energia;

Efficienza energetica

34. ricorda che, secondo le valutazioni esistenti, l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica e di ridurre l'utilizzazione dell'energia del 20% rispetto alle proiezioni per il 2020 non sta per essere raggiunto; chiede un'azione rapida, maggiore ambizione e un più forte impegno politico per conseguire gli obiettivi del 2020 e guardare al di là di questo orizzonte, attraendo così investimenti adeguati; approva la conclusione della tabella di marcia della Commissione, secondo cui le politiche di efficienza energetica sono essenziali per ridurre ancora le emissioni di carbonio; ritiene pertanto che non si debba escludere la fissazione di obiettivi vincolanti; sottolinea che le misure di efficienza energetica creano nuovi posti di lavoro, risparmi energetici, maggiore sicurezza nell'approvvigionamento e competitività; si compiace a tale riguardo delle priorità stabilite nella proposta di direttiva relativa all'efficienza energetica per aumentare l'efficienza energetica in tutti i settori e, in particolare, negli edifici mediante la ristrutturazione degli immobili esistenti, concentrandosi sull'obiettivo di ristrutturazione degli edifici pubblici; raccomanda un rafforzamento delle risorse e delle misure per mobilitare nuove fonti di finanziamento a livello europeo e nazionale, anche attraverso nuovi strumenti di finanziamento; sottolinea l'importanza che gli investimenti privati rivestono per superare le attuali restrizioni finanziarie nel settore pubblico;
35. deplora la mancanza di misure volte a sfruttare il potenziale di riduzione dei gas serra a costo negativo nell'ambito dell'efficienza energetica e delle risorse e chiede che si accelerino i lavori nel quadro della direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE), che il principio del costo più basso durante il ciclo di vita sia applicato rigorosamente o che le misure di attuazione siano stabilite al livello raggiunto dai soggetti che hanno conseguito i migliori risultati, e che si fissino requisiti minimi anche per i prodotti non elettrici;
36. chiede che nell'ambito dei lavori relativi alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile siano inclusi anche gli impianti di riscaldamento, le caldaie e i materiali di coibentazione, che possono facilitare la riduzione dell'uso dell'energia e delle risorse offrendo maggiori possibilità di riciclo, e che gli obblighi di etichettatura, che possono aiutare i consumatori a compiere scelte informate, siano estesi e sviluppati;
37. sottolinea la necessità di aggiornare il piano di efficienza energetica con obiettivi vincolanti, tra cui una gamma completa di misure concrete e quantificate lungo la catena di approvvigionamento energetico;
38. ritiene che l'efficienza energetica sia lo strumento più efficace per potenziare l'innovazione tecnologica industriale e contribuire alla riduzione complessiva delle emissioni in modo economicamente efficiente, stimolando nel contempo la crescita

dell'occupazione; invita pertanto la Commissione a sostenere gli sforzi profusi dagli Stati membri per promuovere l'efficienza energetica mediante l'adozione di programmi stabili di incentivi a lungo termine, volti a promuovere le tecnologie più efficaci in termini di costi-benefici; ritiene che, al fine di raggiungere l'obiettivo dell'efficienza energetica entro il 2020, occorra garantire un livello adeguato di armonizzazione delle norme europee in materia di efficienza;

39. ribadisce l'importanza di fornire incentivi per gli investimenti pubblici e privati mirati alla progettazione e allo sviluppo di tecnologie facilmente replicabili, in modo da migliorare la qualità del risparmio e dell'efficienza energetici;
40. invita la Commissione, nell'ambito della promozione dell'efficienza energetica, ad adottare misure specifiche per far fronte agli incentivi inversi che intervengono fra consumatori e distributori di energia;
41. invita la Commissione a introdurre un obiettivo a lungo termine per la riduzione del consumo energetico del parco immobiliare dell'UE entro il 2050;
42. richiama l'attenzione sul fatto che l'UE e gli Stati membri non hanno investito a sufficienza in misure per la riduzione delle emissioni di CO₂ o il miglioramento dell'efficienza energetica nei settori dell'edilizia e dei trasporti; invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare maggiori risorse per finanziare misure volte ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici e delle reti degli impianti di riscaldamento e raffreddamento centralizzati delle città, sia nella revisione dell'attuale prospettiva finanziaria sia nell'ambito dei futuri quadri finanziari pluriennali;

Energie rinnovabili

43. invita la Commissione a elaborare una politica sull'approvvigionamento di biomassa per incoraggiarne la produzione e l'uso sostenibili; sottolinea che questa dovrebbe includere criteri di sostenibilità per i diversi tipi di biomassa, tenendo conto dei profili di emissione di carbonio durante il ciclo di vita delle diverse fonti, privilegiando innanzitutto il valore delle materie prime della biomassa piuttosto che il loro utilizzo a fini energetici; ribadisce che il conseguimento dell'obiettivo UE relativo ai biocarburanti non deve avere ripercussioni negative sulla produzione alimentare e di mangimi o determinare una perdita di biodiversità;
44. invita pertanto la Commissione a seguire un approccio più ampio in relazione alla questione del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) e a promuovere un'adeguata protezione dell'ambiente nei paesi terzi interessati da detta questione a livello bilaterale e multilaterale, al fine di tenere conto delle emissioni di gas serra attribuibili ai cambiamenti nelle modalità di utilizzo dei terreni; ciò potrebbe essere realizzato attraverso l'introduzione di requisiti addizionali di sostenibilità per talune categorie di biocarburanti importati da paesi terzi;
45. evidenzia l'importanza delle nuove tecnologie ai fini dello sviluppo delle energie rinnovabili e della produzione di bioenergia e sottolinea che l'UE dovrebbe sfruttare ogni innovazione disponibile per raggiungere i suoi obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di CO₂;
46. sottolinea l'importante ruolo delle energie rinnovabili, nonché degli sviluppi innovativi in

tale settore e l'urgenza di soluzioni più performanti per quanto riguarda lo stoccaggio, per accrescere l'efficienza energetica e per garantire una trasmissione efficace dell'energia, anche attraverso misure infrastrutturali adeguate; riconosce i progressi significativi compiuti dagli Stati membri nello sviluppo di fonti rinnovabili di energia dal momento in cui sono stati stabiliti obiettivi vincolanti per il 2020; richiama l'attenzione sull'importanza di continuare a seguire tale approccio e di fissare altri obiettivi vincolanti in materia di energie rinnovabili per il 2030, tenendo presente la loro fattibilità e il loro impatto macroeconomico; rileva che tale azione contribuirà alla realizzazione degli obiettivi per il 2050, darà all'industria la sicurezza degli investimenti di cui ha bisogno, ridurrà notevolmente le emissioni di gas a effetto serra, creerà posti di lavoro, promuoverà l'indipendenza energetica dell'Unione e favorirà la leadership tecnologica e l'innovazione industriale; sottolinea che la realizzazione degli obiettivi fissati nei piani d'azione nazionali in materia di energia rinnovabile è cruciale per la realizzazione degli obiettivi generali dell'UE per il 2050; ritiene che la Commissione dovrebbe adottare misure qualora non siano raggiunti gli obiettivi nazionali;

47. sottolinea la necessità che la Commissione garantisca che l'adozione di tali obiettivi non ridurrà gli incentivi all'investimento su altre forme di generazione di energia a bassa emissione di carbonio;
48. invita la Commissione, in occasione della pubblicazione, entro la fine del 2012, della prevista relazione sui progressi compiuti da tutti gli Stati membri in merito al rispetto degli obblighi normativi concernenti la produzione di energia rinnovabile, unitamente alla valutazione della possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti per il 2020, a proporre un programma di azioni finalizzate a promuovere la conformità degli Stati membri che attualmente non sono in condizione di rispettare i requisiti;
49. ricorda che le reti elettriche dovranno essere migliorate e sviluppate, in particolare per trasportare l'energia rinnovabile prodotta in zone a elevato potenziale, come l'energia eolica al largo delle coste del Mare del Nord e l'energia solare nell'Europa meridionale, oltre che per adattarsi alla produzione di energia rinnovabile da fonti decentrate;
50. evidenzia il contributo importante, per raggiungere gli obiettivi strategici dell'UE in materia di riduzione delle emissioni di CO₂, che può provenire dalla promozione di un uso più efficiente delle risorse mediante, ad esempio, il riciclaggio o una migliore gestione dei rifiuti e il cambiamento dei comportamenti;
51. ritiene che, grazie alle conoscenze e alle tecniche oggi disponibili, le aziende agricole possano già divenire autosufficienti in termini di energia, il che consentirebbe loro di aumentare la redditività e di creare incidenze positive sull'ambiente attraverso la produzione locale di bioenergia da rifiuti organici;
52. rileva che gli agricoltori, per ragioni di efficacia delle risorse, dovrebbero essere incoraggiati a sfruttare meglio il potenziale di sostituzione dei fertilizzanti offerto dal biogas e dai suoi sottoprodotti;
53. sottolinea a tal fine l'importanza della trasformazione del letame, che non solo fornisce energia rinnovabile, ma riduce anche il carico ambientale ed è un sostituto dei concimi chimici sotto forma di concentrato di minerali; sottolinea, a tale riguardo, che nella direttiva sui nitrati è fondamentale che il letame trasformato sia riconosciuto come un sostituto dei concimi chimici, nella prospettiva della sua valorizzazione come risorsa

energetica;

54. sottolinea la necessità di migliorare l'autosufficienza energetica delle aziende agricole mediante incentivi all'energia rinnovabile prodotta in azienda, ad esempio da generatori eolici, pannelli solari e fermentazione biologica, che ridurrebbero i costi di produzione e aumenterebbero la redditività economica delle aziende, fornendo una fonte alternativa di introiti agli agricoltori;

Ricerca

55. invita la Commissione a garantire che Horizon 2020 e i partenariati europei per l'innovazione, nell'ambito dell'Unione dell'innovazione, diano priorità alla necessità di sviluppare ogni tipo di tecnologia sostenibile a bassa intensità di carbonio al fine di stimolare la competitività dell'Unione, promuovere le opportunità di creare lavori verdi e innescare un cambiamento nel comportamento dei consumatori;
56. sottolinea l'urgente necessità di intensificare gli sforzi e aumentare il finanziamento della ricerca per sviluppare e integrare pratiche agricole efficaci dal punto di vista climatico, metodi agricoli a minore intensità energetica e meno inquinanti e una produzione di energia più efficiente; osserva inoltre che esistono già alternative poco inquinanti ed efficaci dal punto di vista energetico; ritiene che la ricerca e lo sviluppo in questo settore siano indispensabili nel quadro della piena attuazione del piano strategico relativo alle tecnologie energetiche e che ciò richieda ulteriori investimenti; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di garantire che i risultati della ricerca siano tradotti in pratica nelle aziende; accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un nuovo quadro per la ricerca ("Horizon 2020");
57. chiede che il contributo di bilancio sia consono al finanziamento di 50 miliardi di EUR che è necessario reperire da fonti pubbliche e private per attuare appieno il piano SET;
58. sottolinea l'importanza delle attività di R&S per sviluppare tecnologie a basse emissioni e ad alto rendimento energetico; chiede all'UE di svolgere un ruolo di primo piano nelle attività di ricerca incentrate sulle tecnologie rispettose del clima ed efficienti dal punto di vista energetico e di sviluppare una stretta cooperazione scientifica con i suoi partner internazionali, dando particolare rilievo alle tecnologie pulite e sostenibili che contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi fissati per il 2020 nell'ambito del piano SET, che costituisce l'iniziativa faro dell'Unione nel settore delle tecnologie a basse emissioni di carbonio; sottolinea la necessità di aumentare i fondi destinati a tutti i tipi di ricerca nel settore dell'energia nel quadro dell'iniziativa Horizon 2020, in particolare per quanto riguarda le energie rinnovabili; ricorda altresì che gli attuali stanziamenti finanziari nel settore energetico rappresentano soltanto lo 0,5% del bilancio dell'Unione per il periodo 2007-2013, il che non è in linea con le priorità politiche dell'UE;

Cattura e stoccaggio del carbonio

59. riconosce l'importanza di applicare, ove fattibile, le tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) al fine di raggiungere al minor costo possibile gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio, e constata che ritardi procedurali e carenze finanziarie, nonché l'insufficiente impegno di alcuni gli Stati membri rischiano di ritardare la realizzazione dell'obiettivo del Consiglio europeo di avere fino a 12 progetti dimostrativi di CCS operativi entro il 2015; invita la Commissione a pubblicare un piano

d'azione per la cattura e lo stoccaggio del carbonio; riconosce che le tecnologie CSS non saranno appropriate in tutti i casi, neppure entro il 2050, e potrebbero essere limitate ai grandi impianti e alla prevenzione delle emissioni dei processi industriali; chiede di sostenere le tecnologie di punta in altri settori per il potenziamento dell'efficienza energetica e la riduzione del consumo di energia, al fine di fornire soluzioni al di fuori dell'ambito delle tecnologie CCS;

60. invita la Commissione a proporre che i fondi inutilizzati per i progetti CCS nell'ambito del piano europeo di ripresa economica siano riassegnati a progetti dimostrativi di tecnologie CCS alternative;

Tabelle di marcia nazionali e settoriali

61. rileva che l'accordo di Cancún prevede che tutti i paesi sviluppati mettano a punto strategie a basso tenore di carbonio;
62. plaude alla presentazione di strategie a basso tenore di carbonio da parte di alcuni Stati membri dell'UE, ma chiede a tutti di presentarle entro luglio 2013; insiste sul fatto che la Commissione dovrebbe avanzare proposte legislative che ne impongano l'elaborazione se non tutti gli Stati membri avranno assunto tale impegno entro la fine del 2012;
63. invita la Commissione a valutare l'adeguatezza di tali piani in relazione al loro contributo all'obiettivo di Cancún di mantenere l'innalzamento della temperatura media a livello mondiale al di sotto dei 2° C rispetto ai livelli dell'era preindustriale;
64. invita la Commissione a garantire che le tabelle di marcia nazionali e settoriali siano sottoposte a un controllo indipendente, onde valutare se si sia tenuto pienamente conto del potenziale utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e se i costi previsti concordino con la prassi convenuta;
65. si attende che la Commissione tenga pienamente conto delle tabelle di marcia nell'elaborazione di iniziative strategiche e che evidenzii anche i casi in cui i settori industriali non hanno preparato tali piani d'azione;
66. invita i gruppi industriali interessati a preparare tabelle di marcia settoriali che indichino i modi migliori per realizzare gli obiettivi dell'UE per un'economia a basse emissioni di carbonio, specificando i livelli degli investimenti necessari e le fonti di finanziamento da utilizzare;
67. si attende che la Commissione e gli Stati membri sostengano i settori che hanno messo a punto tabelle di marcia allo scopo di sviluppare ulteriormente le iniziative e i partenariati derivanti da tali tabelle, ai fini della messa a punto di tecnologie innovative intese a ridurre i livelli di carbonio delle industrie ad alta intensità energetica interessate;
68. invita la Commissione ad aggiornare ogni 3-5 anni la tabella di marcia e le previsioni per il 2050 e a integrare le tabelle settoriali, regionali e degli Stati membri nella versione aggiornata delle proprie tabelle di marcia; sottolinea la necessità che i modelli e le metodologie utilizzati a tal fine siano pienamente trasparenti;
69. sottolinea che per giungere a un'economia a basse emissioni di carbonio è essenziale un uso molto più efficiente delle risorse; esorta pertanto gli Stati membri a definire strategie

in materia di efficienza delle risorse o a rafforzare quelle esistenti e a integrarle nelle politiche nazionali per la crescita e l'occupazione entro il 2013;

Produzione di energia elettrica

70. ricorda che la domanda mondiale di energia primaria crescerà di oltre il 30% da qui al 2035, facendo aumentare, di conseguenza, la concorrenza globale per le risorse energetiche;
71. ritiene che gli Stati membri debbano poter disporre del ventaglio più ampio possibile di mezzi per giungere a una produzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio (fra cui le fonti energetiche rinnovabili, l'energia nucleare, l'uso delle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e la biomassa prodotta in modo sostenibile) e che nessuna alternativa debba essere esclusa dalla gamma delle opzioni disponibili per soddisfare i requisiti;
72. chiede alla Commissione di essere particolarmente vigile nei confronti di qualsiasi rilocalizzazione della produzione energetica al di fuori del sistema ETS dell'UE, prestando attenzione agli Stati membri interconnessi con paesi terzi;
73. invita la Commissione a valutare l'efficacia dei meccanismi che consentono un corretto funzionamento del mercato dell'energia elettrica nell'ambito di un'economia a basse emissioni di carbonio e, se del caso, a presentare proposte legislative per migliorare l'integrazione dei mercati transfrontalieri dell'energia elettrica e per altre misure, al fine di rispondere alla necessità di stabilire l'equilibrio e la disponibilità della capacità di produzione;
74. esorta l'Unione europea a impegnarsi per una riduzione dei livelli di carbonio del settore energetico entro il 2050;
75. invita gli Stati membri e la Commissione a investire maggiormente nelle infrastrutture energetiche necessarie per il passaggio a un'economia sostenibile; sottolinea che l'Europa dovrebbe essere all'avanguardia in materia di sviluppo delle norme, delle tecnologie Internet interoperabili legate all'energia e delle applicazioni delle TIC ad alta resa energetica, in particolare per quanto riguarda le reti intelligenti, l'utilizzazione completa e rapida di sistemi di domotica intelligenti, come i contatori intelligenti, concepiti per apportare benefici ai consumatori, e l'aggiornamento e lo sviluppo di un sistema interconnesso europeo di reti di elettricità e di infrastrutture di GNL; sottolinea, per quanto riguarda le connessioni interregionali, la necessità di avviare un piano d'investimento basato in particolare sul pacchetto di misure dell'Unione relative alle infrastrutture energetiche onde garantire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico; invita la Commissione a proporre soluzioni pratiche per l'integrazione efficace di grandi quantità di energia rinnovabile, promuovendo regole di mercato che permettano scambi efficaci e trasparenti di elettricità a livello internazionale; chiede pertanto che i mercati transfrontalieri di elettricità siano rapidamente integrati e utilizzati; riconosce che è urgente adottare una visione a lungo termine, tenendo presenti i numerosi anni che sono necessari per costruire un'infrastruttura energetica di lunga durata; accoglie favorevolmente il fatto che nella proposta relativa al meccanismo per collegare l'Europa si ponga l'accento sulle infrastrutture energetiche;
76. richiama l'attenzione sul fatto che l'attuale obiettivo del 20% si basa sul contributo

dell'energia nucleare al mix energetico di diversi Stati membri; osserva che il World Energy Outlook 2011 dell'AIE includerà uno scenario di riduzione dell'impiego del nucleare, secondo il quale il previsto aumento delle emissioni di CO₂ a livello mondiale dovuto al settore energetico sarà sostanzialmente più elevato a medio termine a causa dell'accresciuto utilizzo dei combustibili fossili; ribadisce che la decisione di alcuni Stati membri di chiudere alcuni reattori nucleari non deve servire come giustificazione per ridurre il livello di ambizione delle loro politiche climatiche attuali; fa notare che, secondo l'AIE, il raggiungimento dell'obiettivo dei 2 gradi Celsius richiederebbe uno sviluppo e una distribuzione più rapidi delle tecnologie CCS sia negli impianti a carbone che in quelli alimentati a gas; osserva, tuttavia, che la tecnologia CCS si trova ancora in fase sperimentale e di pre-commercializzazione, per cui è necessario prevedere scenari alternativi, per esempio quelli incentrati sulle fonti di energia altamente rinnovabili e sull'efficienza energetica; chiede pertanto di aumentare il sostegno per lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative, al fine di rafforzare l'efficienza energetica e scindere la crescita economica dal consumo energetico;

77. ritiene che la realizzazione di tali obiettivi entro il 2050, senza compromettere la composizione dei mix energetici degli Stati membri, potrebbe condurre a una riduzione del consumo, rafforzare la sicurezza e l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico e permettere di contenere la volatilità dei prezzi dell'energia, offrendo così prezzi energetici equi e competitivi ai consumatori e alle imprese e migliorando la competitività dell'Unione e la crescita dell'occupazione;

Industria

78. afferma che, nel quadro del suo sostegno all'economia verde, l'UE dovrebbe riconoscere l'importanza degli investimenti fatti dalle industrie esistenti allo scopo di migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse e ridurre le emissioni di CO₂ e di raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 riguardo alla creazione di posti di lavoro verdi; sottolinea che un'economia più verde dovrebbe sostenere la competitività e l'innovazione in tutti i campi, concentrandosi sui settori in cui i miglioramenti risultano più efficienti sotto il profilo economico e più efficaci a livello ambientale;
79. invita la Commissione a studiare strumenti finanziari innovativi per investire in un'economia a basse emissioni di carbonio;
80. chiede agli Stati membri e alla Commissione di sostenere la creazione di poli di innovazione per elaborare soluzioni regionali e nazionali;

Trasporti

81. condivide la raccomandazione della tabella di marcia della Commissione verso uno spazio unico europeo dei trasporti di ridurre del 60% rispetto ai livelli del 1990 le emissioni di gas serra del settore dei trasporti dell'UE entro il 2050; invita inoltre la Commissione a presentare obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il settore, allo scopo di garantire l'adozione di misure adeguate già in fase iniziale;
82. si compiace dei progressi compiuti dal 2007 dai costruttori di veicoli per ridurre le emissioni di CO₂ delle autovetture, e sottolinea l'importanza di accelerare ulteriormente il miglioramento dell'efficienza dei consumi di carburante; afferma che, nel preparare il suo prossimo riesame, la Commissione dovrebbe proporre modi per garantire che le emissioni

medie di CO₂ delle automobili nuove soddisfino l'obiettivo concordato di non superare i 95g/km entro il 2020; invita la Commissione a intensificare il dialogo e la cooperazione con l'Organizzazione marittima internazionale per garantire l'integrazione del settore del trasporto marittimo negli impegni di riduzione delle emissioni di CO₂;

83. ricorda che la Commissione, ai sensi della direttiva 2009/29/CE, deve valutare entro il 31 dicembre 2011 i progressi dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) riguardo alle emissioni del trasporto marittimo; invita la Commissione a includere il trasporto marittimo nella propria tabella di marcia e, in assenza di un accordo internazionale per la riduzione delle emissioni dovute al trasporto marittimo, a presentare una legislazione per includere tali emissioni nell'impegno di riduzione dell'Unione, con l'obiettivo che l'atto proposto entri in vigore entro il 2013;
84. invita la Commissione a presentare proposte intese a migliorare il risparmio di carburante degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci e, nella sua revisione della legislazione sulle emissioni dei veicoli commerciali leggeri prevista per il 2013, a tenere maggiormente conto della necessità di migliorare il risparmio di carburante per ridurre i costi a carico delle imprese derivanti dall'aumento dei prezzi del carburante;
85. invita la Commissione a garantire agli acquirenti di tutti i tipi di veicoli per il trasporto di passeggeri e merci maggiore chiarezza riguardo ai consumi di carburante e a presentare le proposte da tempo attese per riformare la direttiva sull'etichettatura, includendo tutte le forme di promozione delle vendite;
86. invita la Commissione a prendere provvedimenti immediati per garantire che i cicli di prova utilizzati per valutare le emissioni delle auto nuove rispecchino fedelmente la realtà d'uso di tali veicoli in normali condizioni di guida;
87. riconosce gli sforzi intrapresi da alcuni Stati membri per creare infrastrutture di ricarica/rifornimento allo scopo di promuovere l'uso di veicoli elettrici e a emissioni di carbonio estremamente ridotte e invita la Commissione a presentare proposte per fissare in ogni Stato membro i requisiti minimi per istituire una rete su scala europea;
88. invita la Commissione e gli Stati membri, al fine di ridurre le emissioni inquinanti dei trasporti, a considerare prioritario l'investimento nello sviluppo di una rete energetica intelligente paneuropea che sia in grado di sfruttare l'energia generata a livello locale e regionale anche da fonti rinnovabili e che contribuisca allo sviluppo dell'infrastruttura necessaria per l'utilizzo di veicoli elettrici;
89. è del parere che occorra un cambiamento culturale verso modi di trasporto più sostenibili; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare nuove forme di investimento per agevolare il trasferimento verso modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente e per ridurre la necessità di trasporto, tra l'altro mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e la pianificazione territoriale;
90. sottolinea che l'internalizzazione nei prezzi dei trasporti dei costi esterni dei trasporti stessi, in funzione del grado di inquinamento, è una sfida fondamentale per incentivare il risparmio energetico e l'efficienza energetica, e che il miglioramento delle prestazioni condurrà a una scelta ecocompatibile dei modi di trasporto;
91. chiede di assicurare la coerenza con le priorità della tabella di marcia dei nuovi

investimenti previsti a favore delle infrastrutture di trasporto, ricordando che l'importo di 1 500 miliardi EUR chiesto dalla Commissione per i prossimi venti anni compresi fra il 2010 e il 2030 rischia di non essere destinato a priorità adeguate in materia di basse emissioni di carbonio; sottolinea pertanto la necessità che il bilancio dell'UE destinato alle infrastrutture sia più ecologico, specialmente in relazione ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione;

92. si compiace della proposta di nuovi orientamenti relativi alle reti transeuropee di trasporto e dell'importanza attribuita allo sviluppo di corridoi ferroviari per il trasporto di passeggeri e merci; invita la Commissione a presentare quanto prima una strategia per l'uso di carburanti alternativi e di nuove tecnologie nei trasporti; esorta gli Stati membri ad attuare con urgenza le misure relative al cielo unico europeo e a migliorare in tal modo l'efficienza delle operazioni di gestione degli aeromobili e del traffico;
93. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare integralmente la legislazione sull'inclusione del settore del trasporto aereo nel sistema ETS;

Agricoltura

94. invita la Commissione a proporre misure specifiche per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere miglioramenti dell'efficienza nell'uso dei terreni agricoli, nonché ridurre l'impiego di fertilizzanti a base di combustibili fossili, tenendo in particolare considerazione il ruolo dell'agricoltura quale settore di produzione alimentare (piuttosto che di carburante); ritiene inoltre che le imprese agricole di piccole dimensioni possano necessitare di formazione e assistenza tecnica in questo ambito; invita altresì la Commissione a intensificare le attività di ricerca sul funzionamento dei diversi generi di agricoltura e le prassi agricole efficaci, nel rispetto delle condizioni climatiche esistenti;
95. è convinto che l'agricoltura sia in condizioni di fornire un contributo fondamentale alla lotta contro i cambiamenti climatici e alla creazione di nuovi posti di lavoro tramite la crescita verde; prende atto che con la riduzione delle emissioni di gas serra nel settore agricolo si delinea come un'opzione vantaggiosa per tutti, aumentando la redditività economica e agronomica a lungo termine degli agricoltori; chiede che nell'ambito della PAC siano previsti obiettivi di utilizzo di energia sostenibile;
96. sottolinea che la PAC per il periodo successivo al 2013 dovrebbe rafforzare tale contributo; riconosce che l'agricoltura ha già notevolmente ridotto le proprie emissioni attraverso una migliore efficienza produttiva; rileva tuttavia che, nel lungo periodo, il potenziale di riduzione delle emissioni del settore agricolo è consistente (entro il 2050 il settore sarà in grado di ridurre le emissioni non CO₂ del 42-49%, rispetto ai livelli del 1990), ma potrebbe essere considerato piuttosto limitato rispetto ad altri settori; evidenzia che tutti i principali paesi produttori di emissioni devono apportare un contributo adeguato;
97. è favorevole a che la componente ecologica della PAC funzioni come un programma di incentivazione su scala europea finalizzato ad aumentare l'efficienza in termini nutrizionali, energetici e climatici, concentrandosi sulla necessità di aumentare il sequestro del carbonio nel suolo, ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra e migliorare la gestione degli elementi nutritivi; l'obiettivo di tale regime sarebbe di garantire la competitività delle aziende agricole e la sicurezza alimentare a lungo termine attraverso una gestione più efficace delle risorse naturali limitate;

98. chiede che nel quadro della PAC siano attuate le misure necessarie, fra cui il finanziamento della ricerca, gli sforzi in materia di istruzione, aiuti agli investimenti e altre iniziative di stimolo, per consentire e agevolare l'uso dei residui agricoli e forestali nella produzione di energia sostenibile;
99. ricorda che perfezionando le pratiche agricole e forestali si dovrebbe rafforzare la capacità del settore di preservare e catturare il carbonio nei suoli e nelle foreste; sottolinea al contempo che la maggior parte dei proprietari di foreste sono anche agricoltori; sottolinea inoltre l'obiettivo dell'UE di frenare la deforestazione in corso in tutto il mondo, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e di arrestare la perdita di copertura forestale entro il 2030;
100. sottolinea l'importanza della messa a punto di opportune misure e/o meccanismi per un effettivo riconoscimento economico del ruolo ricoperto dal settore agroforestale nella conservazione del carbonio;
101. sottolinea che uno sfruttamento sostenibile delle foreste contribuisce a ridurre le emissioni di CO₂ e che è pertanto necessario adottare misure nel contesto del secondo pilastro della politica agricola per consentire che le foreste siano gestite anche in condizioni difficili;
102. evidenzia la necessità di rivolgere una particolare attenzione all'imboschimento quale unico mezzo naturale per aumentare i bacini di assorbimento del carbonio e fonte di legname a scopi bioenergetici;
103. chiede una strategia per l'utilizzo del terreno, i cambiamenti nella destinazione d'uso del terreno e le attività silvicole nell'Unione europea (LULUCF), garantendo la permanenza e l'integrità ambientale del contributo del settore alla riduzione delle emissioni; incoraggia gli Stati membri a sviluppare le loro politiche nazionali al fine di realizzare il potenziale di mitigazione dei rispettivi settori LULUCF, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dal momento che ciò potrebbe contribuire all'acquisizione di un'esperienza preziosa; sottolinea la necessità di investire nella ricerca scientifica sulla capacità di stoccaggio e le emissioni derivanti dalle attività LULUCF;
104. reputa che la competitività a lungo termine possa essere garantita solo disponendo di ecosistemi agricoli sani e biologicamente ricchi, che resistono al clima, e tenendo debitamente conto delle risorse naturali limitate, come il suolo, l'acqua e la terra;
105. sottolinea che la tutela, la valorizzazione e il ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici sono fondamentali per giungere a un'economia a basse emissioni di carbonio;
106. sottolinea che la Commissione dovrebbe insistere sulla necessità di tenere conto del clima per garantire la coerenza delle politiche, come nel caso dell'industria, la ricerca, l'energia, la biodiversità, il commercio, lo sviluppo, l'agricoltura, l'innovazione, il trasporto, il benessere degli animali e la strategia Europa 2020; ritiene che una gestione razionale e strategica delle potenzialità del settore agricolo porrebbe l'Europa sulla buona strada per diventare un attore competitivo della futura economia mondiale a basse emissioni di carbonio;
107. sottolinea la necessità di accorciare e di rendere più trasparente la catena alimentare nonché di promuovere il consumo di alimenti prodotti localmente, anche attraverso il sostegno dei mercati locali e regionali, al fine di ridurre le emissioni della produzione

agricola legate ai trasporti; evidenzia che la delocalizzazione della produzione e delle attività di lavorazione europee multifunzionali verso paesi terzi avrebbe conseguenze negative sul valore aggiunto europeo e sugli obiettivi climatici;

108. ritiene che una migliore gestione dei mangimi per il bestiame, integrando le colture proteiche nella rotazione delle colture, diversificando maggiormente le colture proteiche nelle miscele per i terreni da pascolo permanenti, al fine di aumentare la coltivazione di alimenti per gli animali nelle aziende agricole, consentirebbe di ridurre la dipendenza dalle importazioni di alimenti per animali con un elevato costo in carbonio; reputa che, per gli agricoltori, ciò comporterebbe anche una riduzione dei costi dei mangimi e si tradurrebbe in una migliore gestione dei suoli, aumentandone la capacità di ritenere l'acqua, ma anche riducendone la vulnerabilità ai parassiti;

Finanziamento

109. appoggia le proposte formulate dalla Commissione perché il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 preveda fondi ad hoc per aumentare gli investimenti e promuovere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie a bassa intensità di carbonio; approva l'intenzione di integrare i finanziamenti legati al clima sul totale del QFP, nonché di destinare il 20% del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) alle energie rinnovabili e agli investimenti a favore dell'efficienza energetica, rimarcando la necessità di assicurare un effettivo monitoraggio a tale riguardo; raccomanda che la Commissione garantisca un impiego particolare di tali finanziamenti allo scopo di aiutare gli Stati membri che hanno un elevato potenziale di riduzione delle emissioni ben al di sotto degli obiettivi stabiliti, ma che non hanno la capacità di realizzare gli investimenti necessari;
110. sottolinea la necessità di tenere presente l'attuale crisi economica e finanziaria in sede di elaborazione di politiche atte ad assicurare e sostenere gli investimenti iniziali che contribuiscono a rafforzare le fonti di energia rinnovabili, in modo da ridurre i costi energetici a lungo termine e migliorare l'efficienza energetica nei settori dell'approvvigionamento energetico e dei trasporti;
111. ricorda che i costi economici a lungo termine della mancanza di interventi preventivi nell'ambito dei cambiamenti climatici sono di gran lunga superiori ai costi a breve termine dell'adozione, all'ora attuale, di azioni decise ed energiche;
112. auspica che siano rapidamente stabiliti obiettivi settoriali concreti e misurabili per incoraggiare gli investitori privati e creare un clima di fiducia e di cooperazione tra loro, migliorando nel contempo l'utilizzazione dei fondi europei; osserva che le energie rinnovabili, l'innovazione e lo sviluppo e la distribuzione di tecnologie all'avanguardia possono contribuire a combattere il cambiamento climatico e, al contempo, a convincere i partner dell'UE a livello mondiale che le riduzioni di emissioni sono realizzabili senza perdere competitività né compromettere la creazione di posti di lavoro; ritiene essenziale che l'Unione europea e gli Stati membri diano l'esempio instaurando un sistema di investimento nelle nuove tecnologie a forte efficienza energetica e a basso tenore di carbonio; chiede che i meccanismi di finanziamento esistenti siano rafforzati onde realizzare gli obiettivi della tabella di marcia, che siano rapidamente avviate discussioni sugli strumenti finanziari da utilizzare e che siano facilitate migliori sinergie tra i sistemi di finanziamento nazionali europei; ritiene che i programmi di finanziamento sostenuti da più parti possano essere uno strumento efficace; sottolinea il ruolo fondamentale dei fondi regionali e della politica di coesione in quanto principale strumento di cofinanziamento di

misure regionali per la transizione verso un'economia a basso tenore di carbonio; ritiene che, per il periodo di programmazione 2014-2020, una percentuale significativa degli stanziamenti debba essere destinata alla realizzazione degli obiettivi della tabella di marcia per il 2050;

113. prende atto che, a causa del basso prezzo del carbonio, la vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio non mobiliterà le previste risorse destinate agli investimenti a favore del clima; ricorda che almeno il 50% degli introiti derivanti dalla vendita all'asta delle quote deve essere reinvestito in interventi a favore del clima sia nell'UE che nei paesi in via di sviluppo e sollecita la Commissione a controllare attivamente l'impiego di tali risorse da parte degli Stati membri e a riferire annualmente al Parlamento sulla questione; invita gli Stati membri a impiegare in modo efficace i proventi derivanti dalla vendita all'asta per promuovere ricerca, sviluppo e innovazione, allo scopo di raggiungere obiettivi di riduzione a lungo termine delle emissioni di gas serra;
114. invita la Commissione, a partire dal 2013, a raccogliere informazioni sull'impiego delle risorse derivanti dalla vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio e a pubblicare una relazione annuale che consenta di confrontare il livello raggiunto da ciascuno Stato membro per quanto concerne l'impiego di tali risorse ai fini di promuovere lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio e di altri mezzi per contenere le emissioni di gas serra;
115. invita la Commissione a proporre che gli Stati membri forniscano una percentuale degli introiti derivanti dalla vendita all'asta delle quote quale dotazione supplementare dell'UE a sostegno dell'innovazione tramite il piano SET o iniziative analoghe;
116. invita la Commissione a esaminare e prendere in considerazione fonti di finanziamento complementari e innovative, tra cui il potenziale uso di fondi di sviluppo regionale, al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie a basse emissioni di carbonio;
117. sottolinea l'urgente necessità di affrontare, nel quadro della tabella di marcia, il problema delle sovvenzioni dannose per l'ambiente; chiede azioni coordinate volte a individuare ed eliminare gradualmente, entro il 2020, tutte le sovvenzioni dannose per l'ambiente, al fine di sostenere il consolidamento di bilancio e la transizione verso un'economia sostenibile; invita la Commissione a pubblicare, entro la fine del 2013, una comunicazione che illustri tutte le modalità di utilizzo del bilancio UE per giustificare il sostegno finanziario, diretto o tramite gli Stati membri, alle attività che sono contrarie agli obiettivi della tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
118. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una più rapida attuazione dell'accordo del G-20 sulla cancellazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili; sottolinea che, se si vorranno ottenere gli effetti desiderati, sarà necessario coordinarne l'attuazione a livello internazionale;

Misure supplementari

119. invita la Commissione a presentare entro la fine del 2012 proposte ambiziose per ridurre le emissioni di metano, di nero di carbone e di gas fluorurati;

120. ricorda che il legno potrebbe sostituire materiali ad altissima intensità di carbonio, fra l'altro nel settore edilizio, e chiede che si stabilisca una precisa gerarchia in merito all'uso di legname raccolto in modo sostenibile onde garantire coerenza con gli obiettivi in materia di clima ed efficienza delle risorse; ritiene che sia possibile ottenere bioenergia sostenibile dai rifiuti e da alcuni residui e sottoprodotti industriali, a condizione che si stabiliscano sufficienti garanzie per contrastare la perdita di carbonio nel suolo e di biodiversità nonché le emissioni indirette dovute a diverse destinazioni d'uso dello stesso materiale;
121. rammenta la notevole impronta ecologica dell'edilizia, che consuma molte risorse naturali non rinnovabili nonché energia, causando sostanziali emissioni di diossido di carbonio; ribadisce che l'utilizzo di materiali da costruzione rinnovabili riduce il consumo delle risorse naturali e i danni ambientali; esorta pertanto la Commissione a tenere in maggior conto le basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica dei materiali da costruzione lungo tutto il loro ciclo di vita e a promuovere l'utilizzo di materiali ecosostenibili, rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, come il legno, nell'edilizia; sottolinea che il legno, crescendo, si lega al carbonio e che, per tale ragione, è un materiale neutro rispetto alle emissioni di carbonio;

o

o o

122. incarica il suo Presidente di trasmetterla presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione

Dichiarazione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sull'introduzione di un limite massimo di 8 ore per il trasporto nell'Unione europea di animali destinati alla macellazione

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la sua risoluzione, del 5 maggio 2010, sulla valutazione del piano d'azione per il benessere degli animali 2006-2010¹,
 - visto l'articolo 123 del suo regolamento,
- A. considerando che il regolamento del Consiglio CE n. 1/2005 riconosce nei suoi considerando che "il trasporto di animali, compresi gli animali da macello, che comporta lunghi viaggi va limitato nella misura del possibile", ma consente comunque viaggi molto lunghi in termini di distanza e di durata, causando agli animali durante tali viaggi un forte stress, sofferenze e anche la morte;
1. osserva che la petizione "8hours.eu", che invita a introdurre un limite massimo di 8 ore per il trasporto di animali destinati alla macellazione, è sostenuta da quasi 1 milione di europei;
 2. invita la Commissione e il Consiglio a riesaminare il regolamento n. 1/2005 al fine di introdurre un limite massimo di 8 ore per il trasporto di animali destinati alla macellazione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari², alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

¹ GU C 81 del 15.3.2011, pag. 25.

² L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 2 del processo verbale del 15 marzo 2012 (P7_PV-PROV(2012)03-15(ANN2)).